

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Istanze d'ordine del deputato Minervini.* — *Presentazione di disegni di legge: convenzione per cessione di un tronco della ferrovia da Gallarate a Varese; restituzione della cauzione per la ferrovia fra Annecy e Ginevra; concessione di condotta d'acqua a beneficio di Cagliari.* — *Seguito della discussione del disegno di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile — Approvazione del 4° articolo stato rinviato — Relazione sull'articolo 7 — Emendamenti dei deputati Minervini, Colombani, Cortese, Sineo, Mancini — Osservazioni del ministro per le finanze, Minghetti, e dei deputati Sella e Pasini, relatore — Sul 1° capoverso, col quale si colpiscono i cittadini che posseggono all'estero, parlano i deputati Pasini, relatore, Michelini, Crispi, Lanza, Mancini e Passaglia — Approvazione delle prime parti dell'articolo — Emendamenti dei deputati Mancini, Colombani, Minervini, e osservazioni dei deputati Pasini, relatore, e Sella — L'articolo 7 è approvato — Emendamenti dei deputati Cortese, Camerini, Mancini, Cavallini, all'articolo 8 — Osservazioni del relatore e del ministro — Sono inviati alla Commissione — Approvazione dei numeri 1° e 2° dell'articolo.* — *Relazione sui disegni di legge: destinazione di un locale alla fabbricazione dei tabacchi in Napoli; disposizioni intorno alle inchieste parlamentari.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

MISCHI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

9322. Il Consiglio provinciale di Novara trasmette i suoi reclami contro il progetto di perequazione della imposta fondiaria.

9323. Cava Tommaso, da Napoli, si lagna d'essere stato dal ministro della guerra ingiustamente sottoposto a processo per la pubblicazione d'un suo opuscolo intitolato: *Appello alla pubblica opinione.*

9324. Le Giunte municipali dei comuni di Varigotti (Albenga), Campofreddo (Genova) e Montù de' Gabbi (Voghera), ricorrono per lo stesso oggetto di cui nella petizione 9009.

9325. Nove impiegati delle ferrovie romane si lagnano d'essere stati, dietro falso rapporto, licenziati dalla direzione, e raccomandano perciò la loro dolorosa situazione alla Camera.

9326. La deputazione provinciale di Massa Carrara prega il Parlamento di prendere ad esame le gravi condizioni in cui versa quella provincia, e di fare giustizia ai suoi reclami relativi al proposto conguaglio dell'imposta fondiaria.

9327. Demattia Aniello, di Vallo (Principato Citeriore) padre di cinque figli, avendo dato il cambio pei due primi chiede a termini dell'articolo 21 del decreto

organico 19 marzo 1834 sulla leva, che la sua famiglia venga dichiarata disobbligata per gli altri.

9328. Oricchio Pietro, nato e domiciliato in Vallo della Lucania, espone che essendo la sua famiglia composta di due altri fratelli per uno dei quali venne provvisto il surrogante, la medesima avrebbe diritto a termini della antica legge sulla leva ad essere posta fra le disobbligate.

9329. Costamagna Isidoro, già soldato nei cavalleggeri di Saluzzo, si lagna che il ministro della guerra non abbia fatto diritto alla sua precedente petizione trasmessagli con deliberazione della Camera, e rinnova perciò alla medesima le sue istanze per ottenere una pensione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. *Fecero i seguenti omaggi:*

Il sindaco della città di Palermo — Orazione detta in quel tempio di San Domenico, nei funerali del venerando Ruggiero Settimo, presidente del Senato del regno, copie 100;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio — Relazione sull'andamento dei lavori statistici del regno, copie 420;

Signor De Luca Donato, da Napoli — Memoria intorno all'importanza dei boschi ed ai mali derivanti dalla loro distruzione, copie 6;

TORNATA DEL 12 LUGLIO

Commissione comunale di Bagno a Ripoli — Osservazioni sul progetto di legge della perequazione d'imposta, copie 50;

Angeloni Giuseppe Andrea — Opuscolo sull'affrancamento del Tavoliere di Puglia, copie 150;

Il presidente della Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia — 2° fascicolo, volume 1°, serie 3ª del giornale della Commissione medesima, copie 1;

Signor Bellomo, da Firenze — Opuscolo intitolato: *Considerazioni per addimostrare i vari mali dei libri e degli oggetti osceni messi pubblicamente in mostra*, copie 2;

Società Reale di Napoli — Rendiconto delle tornate e dei lavori dell'accademia di scienze morali e politiche dei mesi di aprile e maggio 1863, copie 2;

Professore Cassani, da Bologna — Suo scritto intitolato: *Esame della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie*, copie 5.

Il deputato Della Croce chiede per lettera alla Camera un congedo di giorni 40 per urgenti affari di famiglia.

(È accordato).

Il sindaco di Torino scrive:

« Il sottoscritto si fa debito di trasmettere alla S. V. illustrissima un pacco di biglietti d'ingresso nei giorni riservati dei lunedì e venerdì all'esposizione del concorso al monumento del conte di Cavour, e nello stesso tempo la prega di volerne far distribuire fra i signori componenti la Camera dei deputati. »

L'esposizione è in via Vanchiglia, n. 5.

RICCIARDI. Chiedo l'urgenza della petizione segnata col n° 9325, firmata da nove impiegati delle ferrovie romane.

Questi impiegati si lagnano di essere stati destituiti sotto vani pretesti, dopo anni parecchi di buoni ed onorati servizi.

Dal testo della lettera dell'amministratore generale con cui si annunzia ai petenti la loro destituzione, non si rilevano ragioni valedoli a giustificare tale severo provvedimento.

Trattandosi dunque d'ingiustizia manifesta, io chiedo l'urgenza della petizione in discorso.

(È dichiarata d'urgenza).

MOZIONE D'ORDINE.

MINERVINI. Signor presidente, domando la parola.

Io prendo la parola per presentare alla Camera due proposte.

La prima: il regolamento provvisoriamente da voi ammesso dispone non potersi parlare che una sola volta; ma la discussione che abbiamo a fare sull'articolo 7° aggiunto dalla Commissione alla legge sulla tassa della ricchezza mobile esige che talvolta non si possa stare al rigore di quel regolamento.

Laonde propongo che qualunque oratore volesse in questa discussione prendere la parola, dovesse enun-

ciare alla Camera la ragione per cui esso intende di prendere la parola, e la Camera giudicherà se la ragione per la quale esso intende di prendere la parola sia tale per cui convenga dargli o non dargli la parola, ma che non si escluda coll'appellarsi al regolamento, come spesso avviene, con assai danno della libera discussione.

La seconda proposta che io intendo di rassegnare alla Camera è che da domani si tenessero due sedute: una dalle 10 alle 3 per la legge in discussione; l'altra di sera dalle 7 alle 11, poichè si ha una legge sul brigantaggio, della quale la relazione è fatta: il paese attende da tre anni che si provvegga, ed urge di occuparsene positivamente. (*Rumori di dissenso*)

Voci. Ci siamo di nuovo! Fu già deciso!

MINERVINI. Le notizie che riceviamo sono gravi, stiamo occupandoci d'imposte, le quali credo non potrebbero essere se si ha in pericolo la vita e la proprietà; dovrebbero quindi aver pazienza. Insisto sulla proposta, e quando la Camera sarà più numerosa di onorevoli colleghi, che ora sono ancora lontani dall'aula...

PRESIDENTE. Quanto alla prima domanda, cioè che si debba annunciare *a priori* il motivo per cui si chiede di parlare, osservo all'onorevole Minervini che vi provvede in parte il regolamento, ed in ciò cui non vi provvede la assicuro che interrogherò la Camera onde avere il suo parere intorno ai vari casi, secondo che sarà suggerito nel corso della discussione.

MINERVINI. Dopo queste dichiarazioni, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Quanto alla seconda domanda, io gli osservo che una tale proposta è stata fatta pochi giorni or sono, e che la Camera l'ha già respinta, e perciò non si potrebbe più per ora ripresentare.

Io quindi la pregherei di non insistere ulteriormente sov'essa.

MINERVINI. Signor presidente, la prego di osservare che i nostri colleghi, quando hanno dato quella sentenza, non sapevano ancora che fosse pronta la relazione sulla legge del brigantaggio, ignoravano che le condizioni dei luoghi infestati si sarebbero peggiorate.

Sono codeste quistioni cui non possono ostare precedenti, e pregherei l'onorevole presidente di sperimentare il parere della Camera quando meglio stimerà.

Del resto io ho fatto il mio debito, e la responsabilità non potrà essere sopra di me. Ripeto però che quanto alla prima domanda, io la ritiro, affidandomi alla temperanza dell'onorevole presidente, prendendo atto delle sue parole.

PRESIDENTE. Io la ringrazio; e quanto alla seconda domanda la pregherei di attendere la presenza di un maggior numero di deputati, e di alcuno dei ministri.

MINERVINI. Già dissi che lasciava a lei la opportunità di proporre alla Camera la mia richiesta a momento opportuno.

ATENOLFI. Chiedo di parlare sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ATENOLFI. Colle petizioni 9327 e 9328 i signori Demattia ed Oricchio, da Vallo, si lamentano per essere stati aggravati con l'ultima leva, mentre sarebbero stati scaricati in forza delle antiche leggi napoletane.

Io pregherei la Camera di dichiarare d'urgenza queste due petizioni, e di rimandarle alla Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge proposto dall'onorevole ministro della guerra per la leva ordinaria sui nati nel 1843, e sulle modificazioni a farsi alla legge del 1854, come è stato deciso dalla Camera nella sua ultima tornata serale per le petizioni delle quali l'onorevole Ferracci era relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, queste due petizioni saranno dichiarate d'urgenza e rimesse alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per la leva sui nati nel 1843.

PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE: 1° FERROVIA DA GALLARATE A VARESE; 2° RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PER LA FERROVIA DA ANNECY A GINEVRA.

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge: l'uno relativo alla costruzione di una strada ferrata tra Gallarate e Varese: l'altro già approvato dal Senato, per la restituzione al signor Maurizio Blanc della somma di lire 300,000 per la cauzione da lui depositata per la strada ferrata da Anncy a Ginevra.

Pregherei la Camera di voler dichiarare d'urgenza quello che riguarda la ferrovia da Gallarate a Varese. (È dichiarato d'urgenza).

PROGETTO DI LEGGE PER UNA CONDOTTA D'ACQUA POTABILE A CAGLIARI.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge già approvato dal Senato per la concessione di un acquedotto alla città di Cagliari.

Siccome questo progetto è molto desiderato e da molti anni in corso, e può essere molto utile a quel paese non solo, ma anche alla marineria, così pregherei che fosse trasmesso agli uffici il più presto possibile.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, e sarà con sollecitudine trasmesso agli uffici secondo i suoi desideri.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione sulla legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

La Camera ricorderà come l'onorevole Restelli, di concerto coll'onorevole Cortese, proponesse di aggiungere in fine dell'articolo 4° le parole: « ed operare i relativi compensi; » e come, essendosi chiesto in proposito il parere della Commissione, essa si riservasse di darlo nella presente seduta.

Per conseguenza invito il signor relatore a dichiarare se accetta o no l'aggiunta Restelli.

PASINI, relatore. La Commissione accetta l'emendamento, modificandolo in questo modo: « e ad operare i relativi conguagli o compensi, » atteso che può avvenire che la rettifica preceda la formazione dei ruoli.

CORTESE. Accetto.

RESTELLI. Anch'io accetto la modificazione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione adunque propone che il fine dell'articolo 4° sia così concepito: « e ad operare i relativi compensi o conguagli. »

Metto ai voti l'intero articolo 4° con quest'aggiunta. Ne do lettura:

« I Consigli dei comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro Sessione successiva al riparto, possono portare, sì uniti che separati, i loro ricorsi contro l'operato del Consiglio provinciale o del prefetto, al ministro, il quale, dopo avuto il parere del Consiglio di Stato, decide. I reclami dei Consigli comunali non sospendono la esecuzione, ma danno luogo a rettificare le cifre dei contingenti comunali e consorziali e ad operare i relativi compensi o conguagli. »

MICHELINI. Io propongo un emendamento omeopatico, invece di dire *cifre direi somme*.

PASINI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione alla parola *cifre* si sostituirà la parola *somme* secondo la proposta del deputato Michelini.

Metto dunque ai voti l'articolo 4° sopra accennato con la modificazione ed aggiunta acconsentite dalla Commissione.

(È approvato).

Rammenta la Camera come sul finire dell'ultima seduta si fossero inviati alla Commissione varii emendamenti relativi all'articolo 7, acciocchè essa desse sui medesimi il suo parere. Pregherei quindi la Commissione di manifestarlo.

SELLA. Nell'ultima tornata io aveva elevato una questione generale, cioè se si dovessero tassare i redditi che hanno origine nello Stato, ovvero se si dovessero tassare le persone che possono considerarsi come cittadini dello Stato.

Aveva elevato questa questione specialmente perchè nell'articolo 7, quale era stato preventivamente redatto, c'era per avventura una qualche differenza di trattamento per riguardo agli stranieri, secondo che questi erano o no domiciliati nel regno.

Poscia e come conseguenza dei principii che aveva avuto l'onore di esporre alla Camera, io proponeva anzitutto che i cittadini del regno fossero tassati soltanto pei redditi che possono dirsi provenire dallo

TORNATA DEL 12 LUGLIO

Stato, e che invece anche gli stranieri dovessero tassarsi per tutti i redditi i quali si producono nello Stato, ovvero sono dovuti da cittadini nello Stato.

La Commissione si è nuovamente radunata per esaminare e discutere lungamente questa seria e difficile questione, la quale trae seco conseguenze di non lieve momento come a nessuno sfuggirà.

La Commissione ha potuto mettersi d'accordo interamente nell'ultima parte, cioè che debbono essere tassati soltanto pei redditi che si producono nello Stato: 1° i cittadini del regno che non hanno domicilio, residenza o dimora nel regno; 2° gli stranieri, sia che questi abbiano o non abbiano domicilio nel regno.

In questa parte, come ognuno vede, la questione si è interamente semplificata, e i miei colleghi hanno accettato la proposta che io aveva avuto l'onore di fare.

Rimane soltanto un divario che oggi, anche per me, ha molto minore importanza che non avesse nella precedente tornata, cioè se si debbano o no tassare i cittadini per i redditi che hanno all'estero.

Lasciando per ora questa particolare questione ch'io rimetto al giudizio della Camera, e sulla quale io semplicemente invoco il beneficio della divisione, l'articolo 7 sarebbe redatto nei termini seguenti:

« Il cittadino, ente morale, o corporazione che abbia domicilio, residenza o dimora nel regno, è obbligato all'imposta sulla ricchezza mobile che tiene tanto nel regno quanto all'estero.

« Egli per altro può, dall'imposta relativa alla ricchezza mobile che tiene fuori del regno, detrarre quanto paga all'estero per una o più imposte sulla ricchezza medesima. »

Osserverà la Camera che la redazione di questa prima parte dell'articolo è perfettamente identica a quella che sta nel progetto della Commissione, salva qualche insignificante miglioria di dicitura.

Nell'articolo quale stava dinanzi alla Camera erano iscritte tre specie di categorie tassate: il cittadino residente all'estero; lo straniero domiciliato nel regno, e lo straniero non domiciliato nel regno.

Ora, per tutte queste tre categorie di contribuenti la Commissione d'accordo vi propone questa redazione:

« Il cittadino che non abbia nel regno nè domicilio, nè residenza, nè dimora, e lo straniero domiciliato o non nel regno sono tenuti all'imposta:

« a) Sui redditi iscritti agli uffici ipotecari del regno o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno;

« b) Sugli stipendi, pensioni, annualità e interessi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti e dalle compagnie commerciali e di assicurazione che abbiano sede nel regno;

« c) Sui redditi dei benefici ecclesiastici pagati come sopra da una delle casse indicate nella lettera precedente;

« d) Sui redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitati nel regno;

« e) E in generale sopra ogni categoria di redditi della ricchezza mobile che si produca nello Stato, o che sia dovuta da cittadini, ovvero da altre persone domiciliate o residenti nello Stato. »

Di modo che sopra l'ultima parte di questo articolo siamo interamente d'accordo; solo mi duole di dover chiedere il beneficio della divisione sulla seconda parte, la quale del resto anche agli occhi miei perde oggi non poca della sua importanza per la mutata redazione.

PRESIDENTE. Debbo ricordare alla Camera il tenore dei vari emendamenti sovra enunziati; quindi domandare ai loro autori se li mantengono o li ritirano.

Il primo emendamento era stato presentato dall'onorevole Minervini; con esso si proponeva sopprimersi l'articolo 7, e passarsi alla votazione dell'articolo 6 del progetto ministeriale, il quale è a un dipresso l'articolo 8 del progetto della Commissione.

Vi tien dietro l'emendamento dell'onorevole Sineo, col quale si propone la soppressione delle parole: *se domiciliato nel regno*, le quali stanno nell'alinea secondo dell'articolo 7, e la soppressione inoltre dell'alinea terzo e seguenti sino al fine; con che egli sostanzialmente respingeva le distinzioni fatte dalla Commissione tra lo straniero domiciliato e lo straniero non domiciliato nel regno, e quanto a questo le limitazioni contenute sotto le lettere *A, B, C, D* del detto articolo 7.

Vien terzo l'emendamento Colombani, col quale è proposto che si fondano insieme i due articoli 6 e 7 della Commissione, ed inoltre che al principio dello stesso articolo 6 fuso in un solo, secondo il suo emendamento si aggiungano le parole: *per le rendite aventi origine o pagamento dallo Stato*.

Proponeva inoltre esso pure la soppressione del capoverso *lo straniero*, ecc., come appunto il deputato Sineo.

Finalmente ed in caso che il mentovato suo principale emendamento non fosse stato accolto e fosse stato invece accettato il sistema della Commissione, proponeva che alla lettera *B* si facesse una modificazione, di cui non do lettura per essere stampata.

Per ultimo l'onorevole deputato Cortese proponeva un emendamento, e fu esso pure distribuito alla Camera, col quale non si innoverebbe nulla circa la sostanza dell'articolo 7, ma unicamente si modificava, a fin di rendere più esatta qualche espressione.

Ciò premesso, interrogo gli onorevoli Minervini, Sineo, Colombani, Cortese a dichiarare rispettivamente se mantengono o no i loro emendamenti. Prima di tutto prego l'onorevole Minervini di rispondere.

MINERVINI. Ho domandato ora la parola precisamente perchè dopo le dichiarazioni della Commissione, io trovo a modificare il mio emendamento col sostituire un articolo redatto in modo diverso da quello della Commissione il quale io chiedevo si sopprimesse.

In quanto al primo avviso chiarito dalla Commissione, io fui sempre d'accordo, meno nella redazione del suo articolo. La ricchezza mobile prodotta ed esi-

stente nello Stato dovrà pagare la tassa sulla ricchezza appartenente a nazionali, sieno domiciliati o non domiciliati nello Stato. Non potrei però accettare che il nazionale avesse a pagare la tassa sulla ricchezza mobile prodotta ed esistente nell'estero.

PRESIDENTE. Scusi, si limiti a dichiarare se ritira il suo emendamento. Non possiamo ora entrare in una nuova discussione.

MINERVINI. Poichè l'onorevole presidente mi ha chiesto se intendessi di ritirare il mio emendamento, rispondo che non lo ritiro ed invece propongo che l'articolo a sostituire a quello della Commissione venga redatto nei seguenti termini, i quali inchiuderebbero un concetto generale, e darebbero a questa tassa la qualifica di una legge territoriale e non personale, onde evitare gravi dispute nella esecuzione sia con nazionali, sia con esteri.

Formolerei adunque così l'articolo:

« La ricchezza mobile prodotta ed esistente nello Stato, a norma della presente legge pagherà la tassa, sia che appartenga a nazionale, sia a straniero, o che fossero o che non fossero domiciliati nello Stato. »

In quanto poi ad obbligare il nazionale a pagare la tassa sulla ricchezza mobile prodotta ed esistente all'estero, potrà essere un'aggiunta in fine, e da votarsi separatamente essendosi domandata dall'onorevole Sella la divisione, e mi piace che col medesimo mi ritrovassi d'accordo contro questo avviso della Commissione, poichè, a mio avviso, non si ha diritto a pretendere la tassa sulla ricchezza mobile prodotta ed esistente all'estero, e nel fatto mancherebbero di mezzi ad esercitare all'estero un'azione governativa per adattare ivi la ricchezza mobile, la quale fu prodotta a norma delle leggi del luogo, dove fu prodotta ed esistente. Potrebbero mai il Consiglio provinciale, l'agente finanziario, il prefetto e il Consiglio di Stato, le Commissioni dette consortili, provvedere a tassare la ricchezza mobile all'estero?

PRESIDENTE. Faccia passare il suo emendamento.

MINERVINI. Lo passerei alla Commissione.

PRESIDENTE. Insomma, ella ritira il suo emendamento suppressivo e ne presenta un altro.

L'onorevole Colombani mantiene o no il suo emendamento?

COLOMBANI. Il mio emendamento avea due scopi: il primo, di pura forma, non ha più motivo di essere dopo la nuova redazione presentata dalla Commissione; l'altro era quello di sottoporre ad imposta alcune fonti di ricchezza mobile posseduta dallo straniero domiciliato all'estero, le quali fonti, secondo me, sfuggivano all'imposta per la redazione dell'alinea B di quest'articolo, o per una interpretazione un po' cavillosa di questo alinea medesimo.

Ora, siccome la nuova redazione della Commissione sottopone all'imposta anche queste fonti di ricchezza dello straniero residente all'estero, non mi resta che a ringraziare la Commissione di aver accolta quest'idea in un modo qualunque. Aggiungerò solo che le sarei

molto più grato se avesse soppressa tutta quella minuta specificazione delle varie fonti sottoposte all'imposta e si fosse limitata all'ultimo alinea del suo nuovo articolo che comprende tutte le fonti di ricchezza esistenti nello Stato.

PRESIDENTE. Dunque ella ritira il suo emendamento.

Interrogo ora il deputato Sineo.

Voci. Non è presente.

PASINI, relatore. Osservo che l'emendamento dell'onorevole Sineo è perfettamente accettato; esso corrisponde alla nuova redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dunque non è luogo a deliberare, essendo sostanzialmente accettato.

Interpello ora l'onorevole Cortese.

CORTESE. Per mantenere o ritirare il mio emendamento avrei bisogno di una dichiarazione dalla Commissione. Se essa con quelle parole: *l'in individuo, ente morale o corporazione che abbia domicilio, o dimora, o residenza nel regno*, intende, per esempio, che un ente morale, una corporazione la quale abbia una sede secondaria nel regno, sia anche colpita, in guisa che una casa bancaria che avesse qui una sede secondaria dovrebbe pagare anche per tutti i redditi che può avere nel paese ove ha la sede principale ed in tutto il resto del mondo, io mantengo il mio emendamento, perchè esso dice: *l'ente morale, la corporazione che abbia una sede principale*, e quindi esclude la sede secondaria.

Se poi la Commissione intende diversamente, cioè che quando si abbia una sede secondaria questo articolo non debba applicarsi, in tal caso ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pregherei la Commissione di dare il suo avviso tanto sull'emendamento dell'onorevole Cortese, che su quello dell'onorevole Minervini.

SELLA. L'onorevole deputato Cortese avrà visto all'articolo 6 che la Commissione considera come soggetto all'imposta ogni individuo domiciliato nello Stato, ogni ente o corporazione che vi abbia la sua sede principale od una sede secondaria.

Ma se noi ora veniamo a considerare una società la quale abbia parecchie sedi in parecchi Stati, mi pare chiaro che, dal momento che ha una sede ed una rappresentanza qualunque in Italia, questa società dovrà essere obbligata a pagare per la rendita che trae dall'Italia, ma non mi parrebbe possibile di far pagare una società di questo genere per la sorgente dei redditi che traesse da altri Stati.

Se è una società italiana che con capitali italiani va a fare affari anche all'estero, allora ci troveremo nel caso di un cittadino qualsiasi il quale trae delle rendite da suoi capitali che ha all'estero.

Ripeto adunque e concludo che, se si tratta di una società estera la quale abbia qui una sede secondaria, non si potrebbe imporre che per i redditi che essa trae dall'interno del regno.

CORTESE. Io ripeto che se non si chiarisce, per esem-

TORNATA DEL 12 LUGLIO

pio, che la Banca, la quale abbia una sede secondaria in Italia debba pagare solamente per i redditi dell'Italia, naturalmente, voi colla dizione dell'articolo, costringete a pagare per la ricchezza mobile che tiene all'estero.

Del resto, dopo le dichiarazioni della Commissione...

PASINI, relatore. A completare le dichiarazioni fatte dall'onorevole mio collega Sella, dirò che se si tratta di una società nostra la quale abbia sedi all'estero, essa deve pagare, salvo a detrarre da quello che deve pagare quanto pagasse per questa ricchezza mobile all'estero.

Se poi si tratta di una società estera, questa non è obbligata a pagare se non per i guadagni che si verificano nel regno. Dunque l'obbiezione dell'onorevole Cortese mi sembra pienamente sciolta dal tenore dell'articolo che abbiamo proposto.

CORTESE. Dopo le dichiarazioni della Commissione ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ora verrebbe in campo la proposta ultimamente fatta dall'onorevole Minervini.

Prego la Commissione di dare il suo avviso in proposito.

PASINI, relatore. L'onorevole Minervini sostanzialmente risuscita la questione che è stata fatta l'altro giorno.

Egli vorrebbe che l'imposta si limitasse alla ricchezza che si produce nel regno.

Sia che la medesima appartenga ai cittadini dello Stato, sia che appartenga a stranieri, non vuole che la ricchezza che si produce fuori del regno sia obbligata a pagamento.

MINERVINI. Chiedo di parlare per uno schiarimento.

PASINI, relatore. Se l'onorevole Minervini intende limitare l'imposta alla ricchezza mobile esistente nel regno, respingiamo il suo emendamento; se poi intende che la ricchezza mobile dei cittadini sia soggetta al pagamento dell'imposta anche quando è prodotta all'estero salvo le detrazioni di cui è parola nel nostro articolo, allora lo prego di osservare che la sua intenzione è perfettamente conforme alla nostra.

MINERVINI. Mi compiaccio immensamente che la Commissione trovi ora la redazione del mio emendamento di accordo ai principii generali che aveva ella creduto di formulare col suo articolo, ma che con la redazione da me proposta rende il concetto legislativo scolpito e generico sicchè abbraccia tutte le specie, racchiudendo l'idea che questa legge dovesse reputarsi una legge territoriale.

Per quello che riguarda poi la parte con che si vorrebbe estendere la tassa alla ricchezza mobile prodotta ed esistente all'estero, non posso accordarmi, perocchè affatto opposta ai miei principii, all'indole di questa legge, ed al diritto internazionale, e credo fosse nel fatto impossibile praticamente ad attuarsi.

PRESIDENTE. Se ho bene inteso, l'onorevole Minervini si associa alla proposta Sella col volere la divisione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Chiedo di parlare.

La questione è troppo importante perchè io non debba dire una parola in proposito.

Il concetto dell'onorevole mio predecessore, che presentò questo disegno di legge che io ho accettato, mi sembra il più semplice e chiaro, poichè stabilisce che l'imposta non cada sulla persona, ma sulla cosa; e però il contribuente, sul reddito non fondiario che si produce nell'interno dello Stato, e che dall'autorità dello Stato è tutelato, paga, sia egli cittadino o forastiere.

La Commissione ha mantenuto in sostanza ciò che riguarda lo straniero, specificandolo con alcune dichiarazioni sulle quali non credo d'intrattenermi.

Ha modificato invece la parte che riguarda il cittadino: essa ha creduto opportuno che il cittadino debba pagare eziandio per la ricchezza prodotta al di fuori. Vi ha però apposta una clausola la quale tempera questa disposizione, in quanto che il cittadino detrarrebbene dalla sua quota d'imposta sulla ricchezza mobile quella parte che avesse per simil titolo pagata fuori d'Italia.

Così, se per caso una tassa simile alla nostra fosse altrove stabilita, e gravasse ugualmente i redditi della ricchezza mobile, l'Italiano che colà avesse di tali redditi e pagasse la tassa, non la dovrebbe più pagare in Italia.

La cosa mi sembra posta in questi termini: io non respingo la redazione della Commissione, inquantochè essa ha uno scopo utile alla finanza e tende eziandio ad impedire che il cittadino per sottrarsi ad una parte dell'imposta collochi i suoi capitali all'estero, e ne goda il frutto all'interno, libero da ogni aggravio.

Non la rifiuto perchè si fonda sull'esempio di altre nazioni civili odierne, come l'Inghilterra; e si rannoda ancora ad antichi esempi nazionali, voglio dire che nella repubblica fiorentina il cittadino pagava per i suoi redditi di ricchezza mobile, ancorchè prodotti all'estero.

Diffatti nel registro dei catasti toscani del 1432, ov'è la posta della casa de' Medici, si legge che Cosimo de' Medici pagava non solo per il prodotto del traffico di Firenze, ma per l'accomandita di Bruggia e di Londra, per quella di Avignone e di Ginevra, per il traffico di Vinegia, e via discorrendo; dal quale esempio si vede che il sistema proposto dalla Commissione ha riscontri ancora in altre nazioni civili, come in Inghilterra, ed è un sistema anticamente italiano.

Io non oso dire che spero da questa clausola un gran vantaggio per le finanze; ma ad ogni modo non intendo discostarmi dall'opinione della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ora dunque non rimane più altro che di mettere ai voti l'articolo 7, però con divisione.

SINEO. Sento che in un momento in cui io era assente la Commissione ha adottato il principio che io aveva propugnato.

Mi resta ora soltanto di sottoporre un'idea alla Commissione.

Meditando sopra la discussione di avant'ieri, mi sono mantenuto fermo nel principio; ma ho tenuto conto di una considerazione che mi è stata presentata dopo la seduta da uno degli oratori che avevano presa la parola nella seduta stessa.

Egli mi disse: stanno con voi i principii, ma sta in contrario la convenienza di far sì che il giorno in cui l'Italia abbia bisogno di danaro, gli esteri si dispongano facilmente a portare qui il loro danaro.

Questa considerazione non mi smuove. Io credo che per lo più quando i forestieri fingono di portare qui i loro danari, non è danaro che ci portano, ma sono sen-serie che ci fanno pagare il 30, il 40 e persino il 50 per cento; (*Sensazione*) per lo più non è che figurativo questo intervento del capitale forestiero: sono speculatori, i quali vengono a negoziare col nostro danaro, mentre ne portano soltanto in apparenza.

Quindi non tengo gran conto di questa questione di convenienza, sebbene concepisca che potrebbe sorgere una occasione straordinaria in cui occorresse un gran concorso istantaneo di capitali, ed allora potrebbe chiamarsi il denaro estero in via eccezionale con qualche disposizione transitoria.

Queste disposizioni transitorie siamo sempre in tempo a farle; non abbiamo bisogno di provvedere in questa legge.

Tuttavia io faccio presente questa considerazione alla Commissione. Se credesse, non mi opporrei ad una disposizione, la quale facesse vedere che con una legge speciale si potrebbe esimere il forestiere dalla imposta sul capitale, quando questo capitale dovesse impiegarsi in qualche impresa straordinaria.

Del resto io sono persuaso che se introduciamo un buon sistema di finanze una volta nello Stato non avremo più bisogno neanche di questa finzione di danaro forestiero che ci sia recato. Quindi non inclino niente affatto ad una disposizione di questo genere, solo ne lascio la responsabilità alla Commissione.

PASINI, relatore. La Commissione accetta tutta la responsabilità, considerando inopportuna in questo momento la proposta dell'onorevole Sineo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha domandato la parola per fare alcune osservazioni; ha facoltà di parlare.

MANCINI. Io sono sostanzialmente d'accordo coi miei colleghi della Commissione, ma prima che si ponga ai voti l'articolo, sottoporro alla loro considerazione ed a quella della Camera il desiderio di alcuni miglioramenti sopra alcune delle sue disposizioni. Essi riguardano propriamente quella parte dell'articolo che enumera e determina quelle speciali categorie di redditi mobiliari, su cui tanto il cittadino che non abbia nel regno nè domicilio, nè residenza, nè dimora, quanto lo straniero, domiciliato o non nel regno, sono eccezionalmente obbligati a corrispondere l'imposta.

Nel primo paragrafo contrassegnato con la lettera A trovo scritto che una di queste categorie speciali consiste nei « redditi iscritti negli uffici ipotecari del regno, od altrimenti *risultanti da atti pubblici nominativi fatti nel regno.* » Per quanto concerne i redditi iscritti negli uffici ipotecari del regno, siccome è evidente che sono redditi guarentiti sopra stabili situati nel regno, io non sollevo la menoma difficoltà, ma dubito molto che sia conveniente assoggettare alla tassa anche qualunque rendita derivante da contratti stipulati in forma pubblica nel nostro Stato, anche quando i contraenti siano stranieri e non abbiano nello Stato domicilio, residenza o dimora.

La ragione del dubbio è manifesta. La sola circostanza che un credito risulti da un atto pubblico stipulato nel regno sarà un titolo giuridico perchè lo Stato possa assoggettare questo articolo di reddito alla presente imposta?

Farò un'ipotesi. Passano per Torino un inglese ed un francese, si presentano avanti un notaio e stipulano un atto pubblico da cui risulta che il francese si dichiara debitore verso l'inglese di una somma qualunque di danaro producente un frutto o reddito d'accordo patuito. Ora nessuno potrà persuadermi che questo semplice fatto, l'accidentalità della stipulazione di questo atto pubblico nel regno, sia ragione sufficiente perchè il nostro Stato percepisca un'imposta sul reddito relativo a carico di colui che si costituì creditore, ancorchè egli sia uno straniero, e dopo stipulato l'atto sia ritornato nella sua patria, e nel regno non riscuota il reddito, nè vi abbia domicilio, residenza o dimora.

Debbo poi far riflettere, che se mai la semplice località dove si stipulò il contratto potesse essere titolo sufficiente per assoggettare all'imposta il reddito costituito col medesimo, la disposizione meriterebbe di essere ampliata, mentre non saprebbe comprendere come mai non dovesse applicarsi anche a contratti fatti nel regno con scrittura privata denunziata agli uffici del registro.

Pregherò in fine gli onorevoli colleghi di considerare che un'ultima clausola ora aggiunta dalla Commissione chiude quest'articolo, e che essa comprende in genere tutti i redditi della ricchezza mobile che si producono nello Stato, o che siano dovuti tanto da cittadini, che da altre persone domiciliate o residenti nello Stato. Ciò importerà che soggiaceranno alla tassa tutti i redditi nascenti da contratti, stipulati o non nello Stato, se i redditi si percepiscano nello Stato, ovvero il pagamento sia servito da regnicoli o da persone qui domiciliate o residenti.

Crederei per ciò che senza inconvenienti potrebbero sopprimersi nel paragrafo indicato colla lettera a queste parole: *redditi altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno.*

Credo necessaria tale soppressione per non esporci in faccia alle nazioni straniere a censure che non è nell'animo nostro di suscitare, e tuttavia diremo niente

TORNATA DEL 12 LUGLIO

più, niente meno di quello che per avventura è nel voto e negli intendimenti della Commissione.

Se l'onorevole presidente non creda altrimenti, prima di passare ad altra mia proposta, potrebbe interrogare l'onorevole relatore della Commissione intorno a questa prima, forse così procederemo con maggior ordine.

PRESIDENTE. Prego la Commissione a voler dare il suo avviso sulla soppressione proposta dall'onorevole Mancini alla lettera *a* delle parole: *od altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno.*

PASINI, relatore. La Commissione è partita dal principio che lo Stato sia autorizzato a percepire un'imposta in vista delle rendite che si costituiscono sotto la garanzia delle nostre leggi, e per questo ha colpiti i redditi ipotecari benchè appartengano al forestiero.

MANCINI. Domando la parola per uno schiarimento.

PASINI, relatore. Questi sono stati i principii dai quali è stata mossa la Commissione: essa non può non riconoscere una certa parità di ragione d'imposta tra il caso in cui vi sia il reddito ipotecario, che ha una garanzia nello Stato, ed il caso che vi sia un atto pubblico, il quale guarentisca al forestiero la ricognizione del credito.

Ecco perchè la Commissione ha messo quelle parole, e le ha messe da molto tempo senza che nessun commissario, e nemmeno l'onorevole Mancini, a mia memoria, abbia fatto opposizione.

Del resto la Camera pronuncerà secondo che a lei pare; non è cosa che abbia grande importanza.

MANCINI. Non metto in dubbio che dalla protezione che accorda lo Stato agli affari, che si fanno da stranieri nel regno, possa scaturire il diritto a percepire una qualche imposta; ma quando non si tratta di rendite che si producano o si riscuotano nello Stato, ma del fatto fugace e transitorio della stipulazione di un contratto, qual è, di grazia, l'imposta che ragionevolmente potrà percepirsi sopra questa specie d'affari? Evidentemente è l'imposta del registro e del bollo, la quale certamente cade sopra tutti gli atti fatti in regno ancorchè da stranieri.

Ma qui si tratta d'imposta sulla rendita. Se questa rendita si produce o si riscuote nello Stato, io comprendo perfettamente che, sebbene il proprietario o avente il reddito sia uno straniero e non un cittadino, lo Stato può aver diritto all'imposta. Quello che non posso ammettere si è che la sola fuggitiva accidentalità di essersi sul nostro territorio stipulato l'atto, anche quando tutte le parti contraenti siano straniere e non vi abbiano domicilio o residenza o dimora, possa autorizzare il nostro Governo a gravare quel reddito permanentemente e periodicamente dell'imposta.

Ciò ammettendosi, come potrebbe logicamente non estendere l'imposta anche a redditi provenienti da testamenti, che stranieri accidentalmente facciano avanti a' nostri notai nel territorio dello Stato?

Prego la Camera per cosiffatte considerazioni di accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. Essendovi dissenso fra due membri

della Commissione, domando anzitutto se la proposta del deputato Mancini sia appoggiata.

(È appoggiata).

MINERVINI. Domando la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Non saprei per qual ordine della discussione voglia parlare: si tratta unicamente di votare sulla soppressione proposta di una disposizione.

MINERVINI. Abbiamo vari emendamenti, l'emendamento soppressivo dell'intero articolo da me proposto dapprima e sul quale una discussione grave fu aperta. Qualora si dovesse andare ai voti, mi parrebbe che spettasse la precedenza al mio emendamento, e per quello all'articolo ora redatto in sostituzione dell'articolo della Commissione. La Commissione accettava la redazione anzidetta, epperò dovrebbe porsi ai voti non più l'articolo 7° come sta, ma l'articolo che ho formulato.

Quindi io pregherei che si mettesse in votazione il mio emendamento, il quale sarà votato in due parti: colla prima si voterà che la ricchezza mobile prodotta ed esistente nello Stato pagherà, a norma di questa legge, la tassa, sia che appartenga a nazionale, sia che appartenga ad estero, domiciliati o non domiciliati nello Stato. E con questa locuzione generica e semplice avranno fermato (il che stimo indispensabile) come questa tassa colpisse in tutta la estensione dello Stato la ricchezza mobile prodotta ed esistente in esso.

La seconda parte riguarderebbe i cittadini che, secondo l'avviso della Commissione, sarebbero tenuti ciò non pertanto a pagare la tassa sulla loro ricchezza prodotta ed esistente all'estero, quale concetto, formulato brevemente, potrebbe essere messo a partito, secondo che per la divisione chiesta dall'onorevole Sella, è debito ora di doversi fare.

Quando la Camera si sarà pronunziata su questo, cessa affatto l'opportunità dell'emendamento Mancini, il quale suppone che si andasse alla votazione dell'articolo 7° della Commissione, il quale ha tutte quelle divisioni e suddivisioni che io, con la redazione del mio articolo, ho voluto schivare, parendomi che fossero poco esatte, pericolose, oscure, troppo curiali e che dessero alla legge il carattere di una legge personale, carattere codesto che metterebbe i vari articoli di questa legge in opposizione fra essi ed in opposizione al principio stesso della legge.

La seconda parte dell'articolo dovrebbe essere concepita nel seguente modo:

« Il cittadino però sarà tenuto a pagare la tassa sulla sua ricchezza mobile prodotta ed esistente all'estero, salvo a dedurre quello che, per le leggi del luogo, pagasse sulla ricchezza medesima. »

Ed è perciò che invio alla Commissione l'articolo formulato con le due parti delle quali abbiamo discusso.

E mercè la divisione, che fu richiesta ed è di diritto, sarà posto ai voti il concetto della maggioranza della Commissione, oppugnato dall'onorevole Sella e dal-

l'onorevole Lanza, e credo assai bene, ed a ragione, e che io per primo, nell'altra tornata, trovava da escludere per via di diritto e per via d'impraticabilità nel fatto, adottando, oltre alle ragioni che allora vi espressi, quelle esposte dall'onorevole Lanza.

PRESIDENTE. Non lo credo.

Bisogna ben fissarsi sulla questione che si tratta di decidere. L'articolo 7° contiene due principii, due dichiarazioni affatto distinte l'una dall'altra, oggetto appunto della divisione domandata.

Il primo capoverso riguarda il cittadino, ente morale o corporazione che abbia domicilio, residenza, o dimora nel regno rispetto a quella ricchezza mobile che possiede fuori dello Stato. Questa è la prima questione che sarà oggetto della prima votazione.

Poi viene il secondo ordine d'idee a cui si riferisce l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Mancini. Il secondo ordine d'idee riguarda il cittadino che non abbia nel regno nè domicilio, nè residenza, nè dimora, e lo straniero domiciliato o no nel regno. Cercasi se siano o no tenuti alle imposte e a quali imposte. Ora, qui la Commissione ha sotto le lettere *a, b, c, d, e* stabilite quali sono le imposte alle quali sono tenuti il cittadino che non abbia nel regno domicilio, residenza, o dimora, e lo straniero domiciliato o no nel regno.

Sotto il numero *a* vi ha una di queste imposte che debbono il cittadino e lo straniero di cui dissi pagare. Questo paragrafo *a* contiene due parti, due idee diverse. La prima sta nei redditi iscritti agli uffici ipotecari nel regno, e sopra di ciò non vi ha difficoltà di sorta. Vi ha poi la seconda parte, cioè *i redditi altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno*, ed è qui dove l'onorevole Mancini propone la soppressione. Faccio adunque osservare all'onorevole Minervini che è più conforme alle idee manifestate che si separi affatto la prima parte dalla seconda; che si discuta dapprima sulla prima parte, che è la stessa del primo progetto, e per nulla ora modificata; che si passi di poi a discutere sulla seconda parte testè proposta, e così appunto sull'inciso *a*, ossia sulla questione seguente: se tanto il cittadino che non abbia nè domicilio, nè residenza, nè dimora nel regno, quanto lo straniero domiciliato o no nel regno, debbano pagare l'imposta tanto sui redditi risultanti dagli uffici ipotecari quanto sugli atti pubblici nominativi fatti nel regno.

Dunque vede l'onorevole Minervini quanto sia opportuno e spedito che si metta senza più a partito la soppressione proposta dall'onorevole Mancini.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo inciso della seconda parte della questione?

MINERVINI. Domando la parola per uno schiarimento, e me ne appello alla Commissione.

Io aveva chiesta la soppressione, ma dopo che la Commissione ha dato schiarimenti, ho modificato il mio emendamento in modo che quando venisse votato

l'articolo da me formulato, l'articolo 7 della Commissione non avrebbe più ragione ad essere.

L'articolo da me presentato dice che la ricchezza mobile prodotta ed esistente nel regno, appartenga a cittadini o a stranieri domiciliati o non domiciliati, pagherebbe secondo questa legge.

Passando poi all'ultimo comma, per il quale si chiederebbe la divisione, si dice che il cittadino pure è tenuto a pagare anche sopra la ricchezza mobile che possiede all'estero, salvo a dedurre quel tanto che all'estero pagasse già per la stessa ricchezza.

Vede bene l'onorevole presidente che qui si tratta di stabilire due principii: il principio che la tassa sia territoriale in quanto alla produzione del paese, e che esiste nel paese: e stabilire la eccezione, se cioè il cittadino pagar debba ancora sulla sua ricchezza mobile prodotta ed esistente all'estero, ossia fuori il territorio dello Stato.

Dalle quali osservazioni vedrà bene l'onorevole presidente, e vedrà la Camera, siccome non potesse incominciarsi dal votare l'articolo 7 della Commissione, e l'emendamento Mancini, perocchè l'uno e l'altro non hanno più ragione di essere votati, se voterebbersi il mio articolo nel modo in che venne per me redatto, e che votato con la divisione, non darebbe luogo ad altra votazione, e anche degli altri emendamenti sull'articolo 7.

Dico questo per l'ordine della discussione, non perchè sperassi vedere sostituito il mio semplice e breve articolo a quello elaborato e lungo della Commissione, ma rimarrò nel convincimento che l'articolo 7 non sia nè legislativo, nè costituzionale, nè praticamente possibile ad attuare.

PRESIDENTE. In questo modo propone di surrogare il suo emendamento a quello della Commissione.

PASINI, relatore. La Commissione respinge questa surrogazione.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se appoggia l'emendamento dell'onorevole Minervini, il quale si surrogerebbe a quello della Commissione.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

SINEO. Domando la parola.

La cosa è grave; quest'articolo porterebbe via un intero sistema, esimerebbe dall'imposta una quantità di capitali... (*Rumori*)

SELLA (Interrompendo). Domando la parola per uno schiarimento.

Farò osservare che in fin dei conti l'articolo proposto dall'onorevole Minervini non dice nè più, nè meno dell'articolo complessivo, come è proposto dalla Commissione; solo è diversa la redazione, che, a giudizio della Commissione, non è accettabile. Per esempio, la sua proposta è espressa in questi termini:

« La ricchezza mobile prodotta ed esistente nello Stato pagherà la tassa a norma della presente legge. »

La Commissione invece crede che bisogna dire che sono i redditi che pagano. Tutto sta nella redazione.

TORNATA DEL 12 LUGLIO

La Commissione, senza entrare adesso in una questione di parole che non si potrebbe seguire utilmente senza il testo degli emendamenti sott'occhio, prega la Camera di adottare la sua proposta.

CHIAVES. Pregherei la Commissione a volermi dare uno schiarimento.

Dato il caso che io avessi uno stabilimento industriale in Francia, il quale fosse colà esente dall'imposta, dovrei io pagare pel medesimo un'imposta all'erario italiano?

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

CHIAVES. Era per mia edificazione, perchè siccome credo questo del tutto contrario ad ogni norma in proposito, quindi....

SELLA (Interrompendo). Domando la parola per dare ad alta voce questo schiarimento, sebbene sia già stato dato a voce bassa.

Secondo la maggioranza della Commissione, nel caso proposto, si dovrebbe pagare. Secondo alcuni che propongono la divisione su quest'articolo, e non ne votano la prima parte, questo tale non sarebbe soggetto alla imposta.

PASINI, relatore. Domando la parola.

Poichè sento l'onorevole Chiaves mettere in dubbio il sistema della Commissione....

MINGHETTI, ministro per le finanze. Ne abbiamo discusso fino adesso.

PASINI, relatore. Ora viene la questione proposta dall'onorevole Sella, il quale chiede la divisione affinché la Camera si pronuncii.

PRESIDENTE. Vorrei prima che si terminasse l'incidente relativo alla proposta Minervini.

CRISPI. Io avevo chiesto la parola appunto su questa prima parte dell'articolo.

Voci. Finiamo l'incidente.

PRESIDENTE. Mi pare che possiamo terminare prima l'incidente. La Camera ha dunque dinanzi a sè due proposte; l'una è l'emendamento Minervini; l'altra è l'emendamento della Commissione.

L'emendamento Minervini essendo stato appoggiato, lo pongo ai voti.

MINERVINI. Domando la parola (*No! no! — Rumori*) per dire solo due parole prima che la Camera si decida.

PRESIDENTE. Non posso più darle la parola perchè ha già parlato due volte ed ha spiegato il suo concetto.

Pongo dunque ai voti l'emendamento del deputato Minervini.

(È rigettato).

Ora viene l'emendamento soppressivo del deputato Mancini.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. Io credo pericolosa questa soppressione proposta dall'onorevole Mancini, la quale potrebbe far nascere il dubbio intorno al diritto che avrebbero le finanze di percevere diritti che crediamo non doversi loro rifiutare.

La proposta della Commissione alla lettera A non produce, a mio avviso, gl'inconvenienti cui accennava l'onorevole Mancini.

I redditi iscritti agli uffici ipotecari del regno od altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo non potranno essere tassati salvo in due ipotesi: o che questi redditi appartengano ad un regnicolo, o che il fondo produttore la rendita esista nel paese.

Se i redditi appartengono ad un regnicolo, essi debbono incontrastabilmente tassarli; almeno questo è il sistema della Commissione, che spero sarà adottato, che in qualunque sito del mondo si possenga un reddito da un regnicolo se ne debba tener conto per fissare la tassa mobiliare dal regnicolo dovuta.

Se il possessore dei redditi non è un regnicolo, se è un estero, che non abbia abitazione o dimora in questo paese, allora bisogna distinguere: o il reddito si percepisce nel paese o fuori del paese.

MANCINI. Domando la parola.

SINEO. Se nel paese, allora è giusto che sia tassato per un altro principio che abbiamo stabilito nella seduta precedente; pel motivo, cioè, che quel reddito è posto sotto la protezione delle leggi nazionali. Se il reddito non è nel paese, noi non andiamo certamente in cerca della proprietà sia mobile che stabile che gli esteri possono avere altrove; nessun articolo di questa legge ci autorizza ad andare in cerca di ciò che un parigino possa avere in Parigi in stabili o mobili. Se egli comprerà qui dei beni esistenti in Francia, pagherà la tassa di registro: ma questo non ci dà diritto di andare a Parigi a percepire un'imposta sulla rendita che egli là si abbia. Noi non lo tassiamo che nel caso in cui possenga nel nostro paese.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mancini: lo prego però di limitarsi ad esprimere il suo concetto.

MANCINI. Sembrami che le idee testè espresse dall'onorevole Sineo, anzi che autorizzare la conclusione a cui è venuto, siano una nuova giustificazione della mia proposta.

Infatti egli non intende che basti che un reddito risulti da atto pubblico nominativo fatto nel regno, perchè su questo reddito debbasi percepire l'imposta; ma richiede ben anche il concorso di altre condizioni, e specialmente che il reddito sia altresì riscosso nello Stato; altrimenti egli ha soggiunto di non comprendere come si possa andare ricercando stranieri, che accidentalmente avessero contrattato nel regno, per applicare loro l'imposta.

Si compiacca ora, il mio onorevole collega, di rileggere i termini in cui si trova concepito il paragrafo a, e vedrà che in esso manca completamente l'indicazione delle condizioni che egli desidera: e siccome queste saranno richieste in quell'ultima parte dell'articolo, in cui si colpiscono d'imposta generalmente tutti i redditi della ricchezza mobile che si producono nel regno, o che siano dovuti da cittadini o da altre persone domiciliate o residenti nel regno, perciò egli è chiaro che si potrà sopprimere senza inconveniente quella seconda frazione

dell'inciso *a*, nella certezza che la disposizione desiderata dall'onorevole Sineo, e nella quale consento anch'io, la troveremo in fine dell'articolo stesso espressamente formulata.

CRISPI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI. L'emendamento del deputato Mancini non è se non che la negazione di una parte del paragrafo *a*. Io credo che la Camera potrebbe votare distintamente le due parti, e domando perciò la divisione. Di tal guisa, coloro i quali accettano la soppressione chiesta dall'onorevole Mancini, voteranno contro le parole che egli vuol tolte, e coloro che le vogliono mantenute voteranno a favore. Pertanto io chiedo di continuare regolarmente la discussione dell'articolo, riserbandomi di fare a suo tempo, per divisione, la votazione del paragrafo *a*.

PRESIDENTE. Credo che la Camera non avrà nulla in contrario. Ma non vorrei poi che sorgesse un incidente, se cioè quando è cominciata la votazione dell'articolo, si potessero produrre degli emendamenti sulle parti ulteriori dell'articolo stesso non per anco in votazione. Quindi, per non sollevare un incidente, amerei meglio che si proponessero sin d'ora le correzioni che vogliono farsi a quest'articolo.

SELLA. Domando la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Parli.

SELLA. Sono pienamente d'accordo, quanto al concetto, coll'onorevole Crispi, ma come opportunità io mi permetterei di osservare che mentre la discussione è aperta sopra un fatto patente, mentre i ragionamenti che si sono svolti sono recenti e presenti alla mente dei deputati, è più opportuno votare subito, come credo che anche il proponente preferisca.

PRESIDENTE. Allora, mediante questa riserva che toglie ogni incidente possibile, veniamo a votare sull'articolo 7 per divisione.

La prima parte dell'articolo 7 sarebbe così concepita:

« Il cittadino, ente morale o corporazione che abbia domicilio, residenza o dimora nel regno è obbligato all'imposta sulla ricchezza mobile che tiene tanto nel regno quanto all'estero. Egli per altro può dall'imposta relativa alla ricchezza mobile che tiene fuori del regno detrarre quanto paga all'estero per una o più imposte sulla ricchezza medesima. »

Pongo ai voti...

MICHELINI. Aveva chiesto di parlare.

PASINI, relatore. Chiedo di parlare.

Desidero rispondere poche parole a coloro che hanno messo in dubbio l'opportunità di questa prima parte dell'articolo.

La maggioranza della Commissione ha pensato che si dovesse sottoporre all'imposta la rendita sulla ricchezza mobile che ha il cittadino all'estero, salvo a detrarre dalla medesima ciò ch'egli provasse pagare per questa stessa ricchezza mobile all'estero.

Quali sono i motivi che hanno indotto la Commissione ad adottare questo partito?

Sostanzialmente sono tre.

Prima di tutto la maggioranza ha considerato che l'imposta si riferisce alla persona dei cittadini, e non altrimenti al territorio quando si tratta di ricchezza mobile. La maggioranza della Commissione ha considerato che, secondo l'articolo 25 dello Statuto, tutti i regnicoli sono obbligati a concorrere ai pesi dello Stato in proporzione dei loro averi, senza distinzione del luogo nel quale questi averi si trovano. La maggioranza ha pensato che la sola eccezione che possa farsi è pel caso che questi averi siano già colpiti da imposta. Ora di questa circostanza noi ci siamo fatto carico. Quindi crediamo che il diritto dello Stato di colpire le rendite dei cittadini che si producono all'estero sia incontestabile. Per proteggere i suoi cittadini all'estero lo Stato fa molte spese. Spende per mantenervi ministri e consoli, spende per avere un naviglio che scorra e sorvegli i mari lontani. Per conseguenza quando i nostri cittadini non paghino imposta allo Stato in cui si trovano, debbono pagarla allo Stato nostro.

In secondo luogo (lo accennerò brevemente) la maggioranza della Commissione ha considerato che se si esimesse dalla imposta le rendite proprie dei cittadini, che si producono o figurano prodursi all'estero, sarebbe questo un incitamento ai cittadini per dare alla loro ricchezza la forma di rendita prodotta all'estero.

In terzo luogo la maggioranza si fece scrupolo di esaminare qual fosse la pratica invalsa in Europa a questo riguardo, ed ha trovato che tutte le legislazioni le quali hanno adottato il principio dell'imposta sulla rendita hanno colpito nei cittadini anche le ricchezze mobili che vengono dal di fuori dello Stato. Citerò tre esempi, e se la Camera desidera leggerò gli articoli delle leggi relative.

Così è nella legge prussiana del 1851; così nella legge d'Inghilterra del 1842; così nella legge del ducato di Lussemburgo.

Se la Camera lo desidera, tengo qui gli articoli relativi, e sono dispostissimo a leggerli...

Voci. No! no!

MINGHETTI, ministro per le finanze. Li legga.

PASINI, relatore. Leggerò solamente quello della legge inglese.

In Inghilterra la *cedola* interessante per questa specie di rendite è la *cedola D*, dove si riuniscono tutti i profitti commerciali e tutti gli interessi di capitali, giacchè le lettere *A* e *B* si riferiscono ai fondi e ai profitti della industria agricola; la lettera *C* ai fondi pubblici o altre annualità pagate dallo Stato; la lettera *E* agli stipendi pagati dallo Stato. Tutta la massa delle rendite professionali, commerciali, industriali, o dei capitali è compresa nella lettera *D*.

Ora in questa troviamo chiaramente fatta la distinzione. Quando si tratta dei profitti dei capitali, del commercio, dell'industria, delle professioni o delle vo-

cazioni (come colà chiamano i benefizi ecclesiastici) che si producono e si raccolgono in Inghilterra, allora il suddito inglese, ancorchè non sia residente in Inghilterra, deve pagare (e questo è quello che noi abbiamo fatto nelle categorie introdotte).

Quando poi la persona risiede nell'Inghilterra non importa che il profitto del capitale, del commercio, o della professione sia o non sia prodotto e raccolto in Inghilterra. Quando la persona, anche straniera, risiede in Inghilterra, essa deve pagare su tutti i profitti anche raccolti fuori d'Inghilterra. Queste sono le precise parole della legge inglese del 1842 (1).

Cosicchè questa legge andrebbe a colpire anche le rendite ovunque poste della persona che non è suddito inglese, purchè risieda in Inghilterra, come andrebbe a colpire anche le rendite prodotte fuori d'Inghilterra in chi è suddito inglese e in Inghilterra risiede.

Credo che, addotto questo esempio, nulla mi rimanga ad aggiungere per sostenere la proposta della Commissione.

MICHELINI. Questa legge contiene mille pecche le quali ne renderanno difficile ed in non pochi casi ingiusta l'applicazione; ma, secondo il mio concetto, se prevalesse l'opinione testè manifestata dal relatore, questa pecca supererebbe le altre.

Osservava benissimo il signor relatore che le imposte debbono essere proporzionate agli averi. Questa è la chiara e genuina disposizione non solamente dell'articolo 25 dello Statuto, ma ancora del senso comune. Ma perchè? Perchè la tutela governativa è proporzionata agli averi. Si proteggono anche le persone, è vero; ma come potrebbe fare a pagare tale protezione chi non avesse niente? Ora, quanto agli averi, cessa la protezione governativa per quelli che sono posti fuori dello Stato. Tali beni sono protetti dallo Stato in cui si trovano.

Mi pare che il relatore dicesse che colle nostre flotte, colla nostra marina, coi nostri agenti diplomatici e consolari che sono all'estero noi facciamo anche spese per tutelare le proprietà degli Italiani che sono fuori Stato.

Ma primieramente osservo che questa protezione è sempre necessariamente molto incompleta; in secondo luogo dico che tale protezione la esercitano più o meno tutti i Governi senza esigere particolare retribuzione.

Non si tassano forse le ricchezze mobili degli stranieri, le quali trovansi nello Stato? Dunque lasciamo che i Governi esteri impongano le sostanze degli Italiani, alle quali danno protezione.

Supponiamo che trattisi di un'industria incipiente, cui la Francia o l'Inghilterra non credano di dovere imporre. Ebbene, colla vostra legge voi ponete gli Italiani in condizione inferiore agli altri concorrenti.

Secondo il sistema della maggioranza della Com-

missione si dovrebbe detrarre quanto si paga all'estero. Ma come farete per constatare l'ammontare di questo pagamento? Quali prove esigerete? Quali documenti riconoscerete autentici e quali no? A queste investigazioni mancano basi certe, perchè le legislazioni variano secondo gli Stati.

Finalmente se il contribuente non vuol pagare, come farete per farvi pagare? Come potrà il Governo espi- rire de' suoi diritti sopra una ricchezza posta fuori Stato?

Per questi motivi, che ho brevemente indicati, voto per la soppressione del primo capoverso di questo articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Passaglia ha facoltà di parlare.

CRISPI. Ho chiesto anch'io la parola.

PRESIDENTE. È vero. Il deputato Crispi l'ha chiesta prima. Il deputato Passaglia parlerà dopo.

CRISPI. Io veramente non credeva che questa prima parte dell'articolo 7 avrebbe attirato nuovi oratori, e che si sarebbe discussa con grande insistenza. Dopo le parole dell'onorevole Sella, il quale pareva che non mettesse molta importanza all'opinione che aveva manifestato nella tornata precedente, e dopo quello che disse testè l'onorevole ministro delle finanze, mi sembrava che la Camera sarebbe venuta nell'avviso di accettare la redazione della Commissione.

Ma comincio l'onorevole Chiaves per chiedere una dilucidazione, che dava a sospettare fosse un'implicita negazione del suo appoggio alle parole controverse dell'articolo; e poi venne l'onorevole Michelini che le ha fortemente combattute.

Io credo che se noi risalissimo alle origini, se guardassimo quale è veramente lo scopo dell'imposta, potremmo facilmente sciogliere cotesta questione.

L'imposta non è se non che l'equivalente di quella tutela, di quella provvidenza, direi, che ogni cittadino è in diritto di chiedere dallo Stato.

Il cittadino, in qualunque parte si trovi, o nel regno o fuori, è sempre all'ombra delle nostre leggi, e ne gode i benefici.

L'onorevole Michelini si inganna a partito, se crede che un Italiano, il quale è domiciliato all'estero, non sia sotto la protezione del Re d'Italia.

Ma io gli domanderò: a che vale allora l'istituzione degli agenti diplomatici e dei consolati? Quale è il loro scopo, se non è quello di proteggere i nostri nazionali i quali vivono in regioni straniere? A che il nostro naviglio scorre i mari, se non ha lo scopo di proteggere i commerci e le industrie che esercitano i nostri connazionali in lontane contrade? Tutte queste istituzioni sarebbero inutili se il fine di esse non fosse di proteggere il cittadino italiano ne' suoi beni e nella sua persona allorchè è fuori del suo paese.

Dirò anche di più: ci sono alcune località all'estero nelle quali il cittadino non solo gode di cotesta tutela, ma sente il vantaggio della giurisdizione nazionale. Basta guardare tutte le coste della Turchia per con-

(1) Vedasi legge 22 giugno 1842 e l'*Histoire des impôts* del signor De Parieu, pagina 110.

vincersi che cotesta è la verità; colà i consoli hanno l'esercizio di tutta l'autorità sovrana, giacchè sono protettori dei nostri concittadini e al tempo stesso magistrati giudiziari.

LANZA. Domando la parola.

CRISPI. Vede dunque l'onorevole Michelini, vede parimenti la Camera che la protezione al cittadino non è tolta all'estero, giacchè esso è oggetto di maggiori cure per noi. Ne viene per conseguenza che, ricevendo cotesti favori, egli deve, proporzionatamente ai suoi averi, contribuire colla sua quotaparte alle spese che fa lo Stato in suo vantaggio. Al contrario, se noi, secondo l'avviso dell'onorevole Michelini, volessimo esimere i cittadini italiani che sono all'estero dall'imposta sulla ricchezza mobile, commetteremmo due ingiustizie: primo, che la parte di spesa necessaria a mantenere i servizi all'estero in pro dei nazionali andrebbe a cadere tutta a peso di coloro che dimorano nel regno; secondo, che creeremmo una classe di privilegiati, donde una gravissima offesa al principio consacrato dall'articolo 25 dello Statuto, ricordato ieri dall'onorevole Sineo ed oggi dall'onorevole Pasini, il quale, fissando le norme dell'imposta, non fa distinzione tra gli averi che si possiedono all'interno e quelli che si possiedono all'estero.

Ed havvi un'altra ragione a conforto di questa prima parte dell'articolo 7; essa è conforme ai principii della vigente legislazione.

L'onorevole Michelini e la Camera dovranno ricordarsi che, allorchè votammo la legge della tassa sulle successioni, non abbiamo escluso quelle che si aprano all'estero: basta guardare l'articolo 31 della legge 21 aprile 1862, per accertarsi di ciò. All'uopo abbiamo determinato che debban pagare il mezzo per cento coteste successioni per quello che ne viene ai nazionali. Ciò l'abbiamo fatto appunto nell'intendimento di far contribuire ogni cittadino sui beni che tiene fuori del regno al peso di quella protezione che a lui viene dalle nostre leggi. Or bene, volete oggi escludere dall'imposta le rendite che un cittadino riceve dall'estero le quali sono sotto la medesima tutela?

Ma ci sarebbe anche un motivo economico, oltre il motivo politico e di suprema giustizia che credo aver ampiamente trattato. La legge non allude unicamente ai cittadini che vivono all'estero e che colà hanno rendite, ma a coloro che vivono nel regno e ricevono rendite dall'estero. Or se voi per quella parte de'suoi averi, che non sono nel territorio nazionale, decretate il privilegio dell'esenzione, esso impiegherebbe tutti i suoi capitali all'estero, dove non sentirebbe il peso dell'imposta.

Ma l'onorevole Michelini mi suggerisce che all'estero sarebbe gravato dall'imposta cui l'obbligerebbe il Governo straniero, ed io gli risponderò che nella prima parte dell'articolo 7° cotesta ipotesi è stata prevista.

Ivi fu detto che dall'imposta relativa alla ricchezza

mobile si dovrà detrarre quanto si paga all'estero per una o più imposte sulla ricchezza medesima.

Ma intanto, se esso all'estero non paga, ne verrebbe un danno, un pregiudicio all'economia del paese.

Ma, signori, gli esempi storici che vi venne ricordando il ministro per le finanze e le citazioni fattevi dall'onorevole Pasini di ciò che si è praticato in proposito dalle altre nazioni dovrebbe convincervi che la disposizione della vostra Commissione non è solamente logica e giusta, ma conforme ai buoni principii dell'economia sociale.

In Inghilterra, ai capitoli xxiv e xxv della regina Vittoria, fu stabilito che l'imposta sulla rendita deve esser pagata sugli interessi e i dividendi che provengono dalle compagnie straniere che sono all'estero.

E perchè questo? Appunto perchè non bisogna accordare un privilegio pei capitali che un cittadino possa tenere all'estero, e perchè è sommo principio di giustizia che esso concorra proporzionalmente ai suoi averi ai carichi pubblici.

Non mi essenderò ulteriormente su quest'argomento, perchè credo aver detto abbastanza a difesa della prima parte dell'articolo 7, e sono sicuro che la Camera vorrà accettarla quale è stata redatta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Passaglia ha facoltà di parlare.

PASSAGLIA. Io veramente amerei che non mi si affibbiasse la giurea di grammatista anzichè di grammatigo; ciò non ostante, affidato alla cortesia della Camera, non posso a meno di notare che la redazione di questa prima parte dell'articolo mi sembra molto disaccortezza per due ragioni: per uno spagnolismo niente necessario; secondariamente per un neologismo che presenta il primo inciso sotto un'immagine direi quasi ridicola.

Si dice: il cittadino, *ente morale* o corporazione che abbia domicilio, ecc. L'ente morale avente domicilio è per me un'X tale, un'ignota che niente più. Che cosa è quest'ente morale? L'ente morale si contrappone all'ente fisico. Non conosciamo enti morali contrapposti agli enti fisici se non se i collegiali e i sociali. Dunque, se si vuole esprimere un pensiero, dicasi: i cittadini, collegi o corporazioni, imperocchè con questa strana espressione d'ente morale non si dice niente. Io dunque darei l'ostracismo all'ente morale.

Si dice poi: è applicata l'imposta anche sulla ricchezza mobile che *tiene* all'estero.

Tenere all'estero è molto difficile, bisognerebbe essere molto longimani; tenere è spagnolismo, noi abbiamo il verbo *avere*.

Per cui io amerei pregare l'onorevole Commissione a farci grazia di cancellare l'*ente morale*; secondamente di sostituirci allo spagnuolo *tenere*, inopportuno, l'italiano *avere* in una legge italiana.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Passaglia che questo suo secondo voto fu già esaudito (*Ila-*

rità), imperocchè già la Commissione alla parola *ti-ne* ha surrogato la parola *ha*.

Resta la prima proposta dell'onorevole Passaglia, cioè che la parola *ente morale* sia surrogata colla parola *collegio*.

CORTESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole Lanza.

LANZA. Io ho chiesto di parlare per la soppressione della prima parte di quest'articolo.

SELLA. Finiamo prima quest'incidente.

PRESIDENTE. Invero è meglio finir prima quest'incidente della parola *ente morale*.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cortese.

CORTESE. Fo osservare alla Camera che le parole *ente morale* le abbiamo ammesse già all'articolo 6, in cui leggiamo: « È soggetto all'imposta ogni individuo domiciliato nello Stato ed ogni ente morale o corporazione, » ecc. Noi quindi, o dovremmo ritornare sull'articolo già votato, o, volendoci ora esprimere diversamente, adopreremmo per la stessa cosa ora una frase, ora un'altra.

Siccome in fatto di leggi la purezza della lingua, comunque importante, non è poi la principale delle condizioni, io desidererei che si passasse oltre senza molto sottillizzare intorno alla proprietà dei vocaboli di cui è questione.

BESTELLI. Faccio osservare all'onorevole Passaglia che quando si togliessero le parole *ente morale*, non si saprebbe come includere nel concetto della legge anche le società, perchè le società non potrebbero essere considerate nè cittadini, nè corporazioni, nè collegi, e lo stesso dicasi, per esempio, delle eredità che sono enti morali non compresi in coteste categorie.

PASSAGLIA. Domando la parola.

BESTELLI. Il concetto di società e di eredità meglio è reso, secondo me, colle parole *ente morale*; e se si volesse dare l'ostracismo a qualche parola in questo alinea, lo darei piuttosto alle parole *corporazione o collegio*, giacchè le parole *ente morale* racchiudono il concetto e di corporazione e di collegio.

PASSAGLIA. Mi pare che tutti i trattati di diritto e di filosofia del diritto c'insegnano che è adeguata questa partizione: uomo individuo, uomo associato; uomo associato a una società perfetta in società perfetta e in società imperfetta, e che la società imperfetta è denominata col vocabolo proprio di *collegio*. Cotal che noi abbiamo questa serie di vocaboli italiani: uomo, collegio e società.

Le parole *ente morale* sono un'astrattezza ontologica, la quale è passata nel linguaggio dei filosofi odierni della Germania.

MANCINI. L'onorevole Passaglia deve far grazia al vocabolario giuridico, ancorchè non di rado il medesimo non sia soddisfacente ai filologi e maestri del bello scrivere.

Certamente noi distinguiamo nella dottrina del diritto persone naturali e persone morali, le quali pos-

sono avere, come le altre, domicilio e residenza; e se si parlasse solo di società o collegi, in verità non saprei come potrebbero intendersi compresi ben anche gli stabilimenti pubblici ed altre specie d'istituti che sono nel novero delle persone morali, benchè non constino di associazione d'individui, e che pure hanno rendite mobiliari, e perciò debbono soggiacere all'imposta.

Del resto, essendosi già osservato che nell'articolo precedente trovansi ormai accettata la controversa denominazione, manca di opportunità continuare la discussione su questo incidente.

Voci. Ai voti! ai voti!

PASSAGLIA. Non insisto.

PRESIDENTE. La parola spetta dunque al deputato Lanza.

LANZA. Io divido l'opinione di coloro i quali sono d'avviso che il cittadino non debba pagare per le ricchezze mobili che possiede all'estero.

Ammetto coll'onorevole Crispi che la ragione principale dell'imposta sta nel corrispettivo che ognuno deve pagare allo Stato per la tutela della sua persona e delle sue proprietà; ma appunto perchè questa è la vera ragione dell'imposta, io credo che non sarebbe nè giusto, nè conveniente di tassare anche le rendite che un cittadino possedesse all'estero.

Diffatti le rendite possedute in uno Stato estero sono sotto la tutela delle leggi di quello Stato; perciò, se c'è un Governo che abbia diritto d'imporre, si è quello dello Stato che esercita questa tutela. Voi non potete certo contestare a questo Stato il diritto d'imporre i beni sì mobili che stabili di uno straniero. Se voi volete assumervi anche il diritto di tassare i beni dello stesso cittadino, ne avverrà che questo dovrà subire due tasse.

La Commissione dice: ma in questo caso si farebbe una deduzione della tassa che è pagata all'estero per lo stesso titolo, e non si riscuoterebbe che il soprappiù.

Ma se veramente è secondo i principii di diritto pubblico, come asserisce il relatore della Commissione, che lo Stato il quale ha diritto di imporre sia quello dove risiede il cittadino, e di imporre anche sopra i beni che questi possiede all'estero, io non so come mai si possa contemporaneamente riconoscere in un altro Stato il diritto d'imporre sugli stessi beni. Forse in virtù del principio di sovranità? E come vorrete voi ammettere due sovranità sugli stessi beni? Io non lo comprendo. D'altronde non regge la considerazione che anche su questi beni che un cittadino nostro possiede all'estero lo Stato esercita una tutela, una sorveglianza protettiva...

SINEO. Domando la parola.

LANZA... mediante i suoi consoli, mediante le sue legazioni. Queste ragioni, signori, non valgono; perchè se ciò fosse, vuol dire che allora si avrebbe anche il diritto di imporre sui beni immobili che lo stesso cittadino possiede all'estero.

E poi come mai voi basate la vostra ragione per tas-

sare i beni mobili che il cittadino possiede all'estero sulla protezione che voi dite che lo Stato esercita per mezzo dei suoi rappresentanti sopra questi beni, e quando questa protezione cresce, allora non credete più avere il diritto d'imporre? Per esempio: quando il cittadino non risiede nello Stato estero dove possiede una ricchezza mobile, voi lo obbligate a pagare anche per il reddito che ne ritrae; invece quando risiede all'estero, allora non paga più sopra questa ricchezza. Ora mi pare che la protezione dello Stato verso questo cittadino sia accresciuta invece di essere diminuita; giacchè non si esercita più solamente sopra i suoi beni mobili che possiede all'estero, ma anche sulla sua persona.

Quindi non mi pare che la ragione della protezione sia veramente sufficiente per poter giustificare questa tassa che voi volete mettere anche sui beni che un cittadino possiede all'estero.

Ma qui si ricorre ad un'altra considerazione, si mette avanti un altro principio, non più quello della protezione o della tutela, ma si dice essere un canone di diritto pubblico che i beni mobili debbano seguire la persona.

Or bene, se questo è vero, come mai voi fate pagare allo straniero la tassa sopra quella ricchezza mobile che ha nel nostro Stato, ancora quando non risiede nello Stato? Io qui trovo un'altra contraddizione coi vostri principii.

Quantunque io non sia legale, tuttavia un certo buon senso per comprendere, per farmi un'idea netta delle opinioni altrui, credo che non mi si vorrà contestare.

PANATTONI. Domando la parola.

LANZA. Io dico quindi che quando veggio una contraddizione manifesta tra i principii che si professano e le conseguenze che se ne vogliono trarre, io ho motivo a dubitare che veramente la verità stia dalla parte contraria.

Veniamo ora ad alcune considerazioni economiche, essendosi portata la questione anche su questo terreno.

Or bene, credete voi che sia utile agli interessi generali del paese di tassare anche il cittadino per quelle proprietà mobili che possiede all'estero? A me pare che no.

Voi adduceste alcuni esempi, supponeste alcuni casi accadendo i quali lo Stato potrebbe essere defraudato di una parte della tassa. Supponeste, ad esempio, che un cittadino, per sottrarsi al pagamento della tassa sopra una parte dei suoi beni immobili, invii all'estero dei capitali, li collochi sopra una Banca straniera, ovvero impieghi i suoi fondi sopra rendita di un altro Stato.

Io non vi nego la possibilità di questo caso eccezionale, ma vi nego la probabilità che succeda, giacchè un cittadino, se non ha grandissimo interesse, se non ha un gran traffico in mira, dal quale spera dei guadagni assai più larghi che non impiegando i suoi capitali

nel paese, certo non allontana da sè i suoi capitali, giacchè l'avere questi sotto gli occhi, è già un tale vantaggio che supera di molto la tassa che è obbligato a pagare.

Nelle circostanze poi attuali supporre che si voglia a vece della nostra rendita pubblica che dà il 7 per 100 preferire la rendita francese che corrisponde solo al 4 1/2 per cento, è tal cosa che assolutamente non può costituire un pericolo, giacchè ognuno che comprenda mediocrementemente i suoi interessi, non commetterà mai quest'errore unicamente per sottrarsi ad una tassa; vale a dire, per evitare una piccola andar incontro ad una perdita considerevole.

Ma ora che vi ho ammessa la possibilità di questo caso, dimostrandone però la poca probabilità, permettetemi di farvi anche altre ipotesi nel mio senso, le quali non vi parranno certamente meno possibili.

Mettete un cittadino, il quale abbia molti affari all'estero, che abbia capitali impiegati in una Banca, ovvero in qualche industria o commercio. Ebbene, se voi volete colpirlo di tassa per le sue proprietà mobili che ha all'estero, questo tale facilissimamente abbandonerà la cittadinanza italiana e prenderà la cittadinanza estera. (*Segni d'assenso*)

Supponete ancora che in qualche paese estero la industria od il commercio vadano esenti da tassa; che uno dei nostri cittadini o parecchi abbiano interesse o compartecipazione in alcune di queste industrie o commerci: se voi li tassate, che cosa accadrà? Accadrà che li porrete nella impossibilità di sostenere la concorrenza all'estero con tutti quelli i quali professano la stessa industria, che hanno lo stesso genere di commerci esente da imposta; quindi lo porrete in condizione da dover liquidare e ritirarsi.

A me pare quindi che l'unico principio sano da adottarsi economicamente e finanziariamente sia quello appunto che ha la sua radice nella ragione dell'imposta, cioè a dire che ognuno paghi in ragione della protezione che riceve dal Governo. Questa protezione ora abbraccia le persone, ora le cose: quando si tratta di industria e di commercio che esistono all'estero dove non è presente la persona la quale è proprietaria, o compartecipe di queste industrie, di questi commerci, allora la protezione s'esercita sulle cose. Questa protezione essendo accordata da uno Stato estero, non è che lo Stato estero il quale abbia diritto di richiedere un'imposta per la medesima. Il Governo a cui appartiene questo cittadino non può avere il diritto d'imporlo doppiamente per quanto il medesimo possiede all'estero. Se voi ricorrete in ogni caso d'imposta al principio che i beni mobili seguitano la persona, finirete per spingerlo all'assurdo, perchè finirete col convertire l'imposta in una capitazione. Infatti se la ragione dell'imposta volete sempre trovarla nella protezione che il Governo accorda alla persona, ne conseguirebbe che tutti i cittadini debbono pagare la stessa tassa, perchè tutti, qualunque sia la loro fortuna, hanno diritto alla stessa protezione.

Ora è impossibile limitare la tutela alla sola persona; la tutela dello Stato si esercita sia sulle persone che sulle cose. È incontestabile che nel caso nostro la tutela sopra un dato cespite di ricchezza mobile posseduta da un nostro cittadino all'estero non è esercitata dal nostro Governo, è esercitata da un Governo estero. Per conseguenza tocca a questo Governo il tassarla. Se volete che anche il nostro Governo la tassi, cadete in una contraddizione ed ingiustizia; voi opprimete il vostro cittadino a vece di proteggerlo. Inoltre voi andate incontro a serie complicazioni, poichè siete obbligati a ricercare quel che si paga in quel paese per quel dato ramo d'imposta e farne il paragone con ciò che si paga presso di noi per istabilire un compenso, e vedete se il cittadino debba pagare poco o molto o pagare nulla.

TORRIGIANI. Domando la parola.

LANZA. Veniamo ora al modo d'attuare questa disposizione.

Credete voi che in pratica riuscirete a cogliere e far pagare queste rendite prodotte all'estero? (*Movimento*)

Io vorrei che qualcuno dei miei oppositori dimostrasse come il Governo avrà i mezzi di conoscere e tassare i redditi che si producono all'estero. Per questo si dovrebbe avere in paese estero il diritto di fiscaleggiare, d'inquire, di portarsi dal contribuente e occorrendo farsi mostrare i registri di commercio, far l'inventario della sua ricchezza. Ora io vi domando se l'avrete questo mezzo; se credete che un Governo estero vi permetterà di far queste ricerche nel suo territorio.

Per conseguenza, anche lasciando da parte la questione di principio, la vostra disposizione finirebbe per essere lettera morta, e non potreste mai applicarla.

MANCINI. L'onorevole Lanza ha combattuto la proposta dell'articolo per ragioni giuridiche, per ragioni economiche, e per ragioni pratiche. Ascoltammo con la maggiore deferenza l'esposizione di queste ragioni del presidente della Commissione: ma sono incaricato dalla maggioranza di quest'ultima di farmi innanzi alla Camera interprete dell'intima convinzione, in cui essa tuttavia persiste, di non potersi, senza deviare dai principii di giustizia, abbandonare la massima formulata nel progetto presentato alla vostra approvazione.

L'onorevole Lanza cominciava dal prendere in certa guisa atto di un'opinione non enunciata al certo come assoluta, fondamentale ed esclusiva a nome della Commissione, quella che il solo e vero titolo delle imposte fosse l'esercizio della protezione e tutela che lo Stato accorda ai contribuenti.

La Camera vorrà permettermi di meglio enunciare la teoria professata dalla Commissione. Essa crede fermamente che rispetto alle imposte non si possano eguagliare, nè far scaturire dalla medesima fonte le obbligazioni dei nazionali e quelle degli stranieri.

Sarebbe, a nostro avviso, un errore il sostenere che nei rapporti tra lo Stato ed i cittadini il solo e vero titolo per cui un tributo si può imporre e percepire sia quella protezione che lo Stato accorda ai contribuenti.

Basta il considerare che pei cittadini l'imposta è diretta e necessaria conseguenza di quell'associazione civile e politica, nella quale i singoli membri hanno naturalmente verso la sovranità del paese un obbligo indefinito ed illimitato di sopperire ai carichi comuni dell'associazione con mezzi proporzionati ai rispettivi averi, per comprendere con facilità come debba assolutamente rimanere estranea, o almeno ben secondaria la considerazione della protezione utilmente esercitata dallo Stato, nel costruire il fondamento del diritto alla imposta.

Noi crediamo perciò che l'obbligo dell'imposta debba riguardare come obbligo naturale nel cittadino, e soltanto accidentale negli stranieri, dipendendo per questi ultimi soltanto da certe condizioni di fatto che la legge è obbligata a studiare e determinare.

Quando lo Statuto costituzionale consacra l'obbligo di tutti i cittadini, appunto perchè cittadini, di concorrere ai tributi in proporzione dei loro averi, dice apertamente che l'averè è il solo titolo per cui lo Stato può imporre un tributo ai cittadini, e per cui di conseguenza nasce in essi l'obbligo a pagarlo. Trattandosi di cittadini non dobbiamo ricercare di più.

Se dunque i cittadini fossero assoggettati all'imposta non a causa ed in ragione dei loro averi, ma secondo il grado di più o meno efficace protezione che lo Stato loro accordi, secondo la diversa natura dei loro averi e le località dove questi averi accidentalmente si trovano, non solo si abbandonerebbero i principii veri della materia, ma contraddiremmo altresì al testo espresso della nostra legge fondamentale.

Vedremo or ora che rispetto ai cittadini la protezione dello Stato loro non manca anche per le ricchezze mobiliari che abbiano all'estero; ma questa protezione non è il titolo, ma è la conseguenza di quei rapporti giuridici che abbiamo ravvisato esistenti tra la sovranità ed il cittadino; e questa protezione è accordata nella misura e secondo i bisogni e le varie esigenze della natura e sede delle proprietà che gli appartengono.

Questa protezione è difatti esercitata a pro del cittadino anche all'estero; nè solamente perchè nei paesi stranieri si mantengono consoli e rappresentanti che vegliano a procacciare colà sicurezza e rispetto alle persone ed ai beni dei nazionali; ciò sarebbe impicciolire il beneficio, e perdere di vista la sfera assai più ampia di rapporti e d'interessi in cui anche fuori del nostro territorio non manca di esercitarsi l'azione protettrice della nostra sovranità.

Quando i nostri concittadini in terra straniera procreano figliuoli, non è la nostra nazione che va a cercarli ed accoglierli come suoi membri, ed a parte-

cipar loro tutti i benefizi della cittadinanza? Quando essi muoiono, come si trasmettono e si dividono le loro successioni? Non altrimenti che colle nostre leggi; sono le nostre leggi che coprono provvide della loro ombra la persona del cittadino e ne garantiscono la proprietà dovunque l'uno e l'altra si trovino.

Se dunque le leggi dello Stato accompagnano il cittadino in qualsivoglia paese lontano; se esse costituiscono una protezione vigile e costante che lo segue dappertutto, come si potrà sostenere che appena il cittadino abbia portato i suoi passi fuori degli angusti confini del nostro territorio, egli più non senta il bisogno ed i vantaggi della tutela protettrice delle leggi e della sovranità del suo paese?

Ora passiamo agli stranieri. Rispetto a costoro è manifesto che non sono naturalmente soggetti alla nostra sovranità, non sono quindi naturalmente e costituzionalmente obbligati a pagare le imposte che servir debbono a fornire allo Stato i mezzi di sussistere e di compiere i suoi fini; può essere una condizione accidentale quella che li assoggetta all'imposta, quella cioè del bisogno in cui essi siano d'invocare dal nostro Stato un servizio che questo a rigore non è obbligato di prestare ad estranei senza un qualche compenso, il servizio di garantire ed assicurare ai medesimi il godimento di redditi che si producano o riscuotano nel nostro paese.

La Commissione è stata fedele a questi principii, quando rispetto al cittadino ha proclamato una massima generale, per effetto della quale egli è tenuto di pagare l'imposta indistintamente su tutti i suoi averi, tanto sulle ricchezze mobili che possiede nello Stato, quanto su quelle che possiede all'estero, precisamente perchè è cittadino, precisamente perchè con tale pagamento compie un debito suo naturale verso la sovranità da cui dipende.

Invece per quanto riguarda lo straniero, essa in genere lo ha presupposto esente, ed ha fatto un'enumerazione di quelle sole categorie di redditi che, producendosi o riscuotendosi nel territorio del nostro Stato, e per le quali avendo bisogno lo straniero di ricorrere all'efficace protezione delle nostre leggi, dei nostri tribunali o all'azione politica della nostra sovranità, non è contrario ai principii l'assoggettarlo, quantunque straniero, non a tutte le imposte che paga il cittadino, ma soltanto ad una imposta parziale correlativa al servizio che lo Stato può essere chiamato a prestargli.

Ha soggiunto l'onorevole Lanza che un tal sistema potrebbe creare pel nostro cittadino in certa guisa il pericolo di due tasse, se mai anche lo Stato straniero colpisse la ricchezza mobile del cittadino che ivi si trova.

Ma egli medesimo s'è affrettato a rettificare la sua proposizione dappoichè non ha potuto sfuggire alla sua penetrazione l'avveduta limitazione che la Commissione ebbe cura appunto d'introdurre all'obbligo dell'imposta che deve colpire i redditi del cittadino

all'estero aggiungendo la condizione che dall'imposta per tal titolo dovuta al nostro Stato debbasi a favore del contribuente detrarre tutto quello che egli paghi su quella stessa ricchezza mobile all'estero sotto forma d'imposta unica o molteplice verso il Governo straniero. Così il pericolo di una duplicazione di tassa trovasi assolutamente escluso.

Finalmente l'onorevole Lanza nel concludere le sue considerazioni giuridiche contro il principio che assoggetta alla tassa anche i redditi della ricchezza mobile che il cittadino abbia all'estero, ha cercato fin anche di appuntare la maggioranza della Commissione di una specie di contraddizione.

Egli ha detto: se per voi è vero il principio che *mobilia sequuntur personam*, se è in omaggio a questo principio che voi intendete stabilire che la ricchezza mobile del cittadino, ovunque materialmente esista, debbesi considerare come esistente nel regno, e perciò colpirla dell'imposta; perchè voi avete applicato un principio diverso, quanto alle ricchezze mobili dello straniero, ancorchè non domiciliato nello Stato rispetto a quella parte di esse che nel territorio del nostro Stato materialmente si trovi?

Anzitutto risponderò all'onorevole Lanza che oggimai la massima *mobilia sequuntur personam*, venuta in onore secondo i giuristi *quadam fictione seu necessitate juris*, in tempi in cui la ricchezza mobile era assai poco sviluppata, e veramente si poteva concepire come un accessorio difficilmente separabile dalla persona, nell'odierno meraviglioso incremento de' valori mobiliari che di gran lunga eccedono i valori territoriali come ha scemato grandemente di credito nell'ordine economico, così lo va tuttodì perdendo ben anche nell'ordine giuridico. Esistono anzi giureconsulti di alta rinomanza i quali sostengono che assolutamente al giorno d'oggi anche i tribunali non più debbano applicare questa massima, domandando dove la mentovata finzione sia scritta, in qual legge si trovi adottata, e se anche come dottrina essa sia ben sicura e senza eccezioni nel diritto internazionale. Altri credono che la qualità di cittadino o di straniero sia estranea a qualunque influenza sull'applicazione della massima dell'unica sede fittizia delle proprietà mobiliari, da che siffatta massima debbasi riguardare non già come una conseguenza dello Statuto *personale*, cioè della legge della nazione di cui si è membro, ma come uno Statuto *reale*, sì che sia indifferente la qualità di nazionale, ma si tratti solo di sapere qual è lo Stato in cui la persona abbia il suo domicilio (ognuno comprende che potrebbe, per esempio, un Italiano aver domicilio in Francia, ed un Francese in Italia); e pagandosi solamente in quello Stato dove la persona, cittadina o no del luogo medesimo, avesse voluto scegliere il suo domicilio, ove debbano fingersi raccolte e riunite tutte le sue sostanze mobili per sottostare all'azione della legge reale ivi imperante.

Certa cosa è però che anche i seguaci di questa dottrina dell'applicazione di unica legge alla totalità di

mobili, non mancano di fare una distinzione tra le leggi che sono d'ordine privato, e quelle che riguardano piuttosto il pubblico interesse ed i rapporti del privato con lo Stato, specialmente per obblighi fiscali ed erariali; dappoichè, rispetto a queste ultime leggi, essi stessi ammettono che colpiscono i beni mobili nel luogo dove in realtà e materialmente si trovano senza che si possa ricorrere alla finzione *mobilia sequuntur personam*. Tale è la dottrina insegnata da più reputati scrittori di diritto internazionale privato, come il Foelix, il Rocco, il Massè.

Ora, se noi abbiamo tassato i redditi della ricchezza mobile del cittadino all'estero, lo abbiamo fatto non già per applicare unicamente ed esclusivamente questo principio tanto controverso *mobilia sequuntur personam*.

Noi abbiamo detto solamente: la qualità di nazionale implica la necessità dell'adempimento illimitato di certi obblighi in faccia alla sovranità politica del proprio paese; questo è il primo, il vero, se non l'unico titolo che noi invociamo per giustificare il nostro principio per ciò che riguarda i cittadini. Quanto allo straniero poi, se egli ritrae redditi da ricchezza mobile esistente nel nostro territorio, se i redditi ivi si producono o si riscuotono, abbiamo pensato che non fosse di ostacolo la massima *mobilia sequuntur personam* a farci imporre eccezionalmente quei redditi, avendoli noi considerati, quanto ai rapporti fiscali, soggetti alle leggi del luogo dove materialmente esistono, respinta ogni applicabilità della finzione giuridica, accostandoci così all'opinione professata dagli stessi scrittori favorevoli a quell'antico canone.

Abbiamo infine combinato nella stessa guisa ad adottare codesta distinzione ed a considerare entro certi limiti soggetta alle leggi del sito reale la ricchezza mobile del cittadino che si trova all'estero, allorchè abbiamo statuito che, laddove essa colà sia tassata mercè l'applicazione delle leggi d'imposta ivi imperanti la si consideri pure legittimamente tassata: ond'è che operiamo un'importante ed equivalente detrazione, e disgraziatamente di questa medesima proprietà mobile da una parte dell'imposta che altrimenti pagherebbe in patria.

Questo effetto anche esso suppone ammessa l'influenza delle leggi d'imposta dei paesi in cui i valori mobili, non secondo la finzione, ma secondo la realtà, sono situati e producono un reddito.

Con ciò è dimostrato luminosamente che la Commissione non è in contraddizione con sè medesima, anzi è venuta ad applicare esattamente un identico concetto alla parziale proprietà mobile del cittadino all'estero, ed alla parziale proprietà mobile che lo straniero ha nello Stato.

Passando alle considerazioni economiche, l'onorevole Lanza ci ha mostrato il pericolo che si decidano all'abbandono della cittadinanza quei nostri cittadini, i quali, avendo all'estero delle ricchezze mobili, non po-

tranno altrimenti sottrarle all'imposta, fuorchè spogliandosi della qualità di cittadini.

Ma rispondiamo in primo luogo che in molte parti d'Italia è in vigore una legislazione mercè la quale *nemo potest exuere patriam*, e però colui il quale senza autorizzazione del nostro Governo domandi ed ottenga una straniera naturalità, ben può con ciò perdere soltanto i diritti e le utilità inerenti alla qualità di cittadino, ma non resta esonerato dagli obblighi dall'anzidetta qualità derivanti, i quali perciò nella stessa guisa lo colpirebbero.

In secondo luogo anche il divenire straniero non implicherebbe, secondo la legge attuale, la esenzione dalla imposta di cui ci occupiamo, la quale nell'articolo che è in discussione colpisce anche una gran parte delle rendite mobiliari delle persone straniere.

E da ultimo, a noi piace credere, che non vi siano molti fra i cittadini italiani di così gretti ed ignobili spiriti, che si sentano tentati di spogliarsi della propria nazionalità pel misero risultato di unicamente sottrarre alcuna parte della ricchezza mobile che hanno all'estero al pagamento di una modica imposta; e quanto ai pochi che così poco sentano l'orgoglio di chiamarsi italiani, noi pensiamo che l'Italia non abbia in verità ad affiggersi troppo della perdita di figliuoli di tal sorta! (*Bene!*)

Ben altrimenti prevalenti a noi sembrano le conseguenze economiche cui accennò il relatore della Commissione, le quali deriverebbero dal sistema che noi combattiamo.

E chi non vede, o signori, che per poco che si stabilisca il principio dell'esenzione dall'imposta di ogni rendita mobile de' cittadini all'estero, si determinerà artificialmente un fatale movimento di emigrazione dei nostri capitali all'estero?

Non ci sembra sufficiente allettamento ad impedirli l'osservazione che ciascuno ama di tenere sotto i propri occhi i suoi capitali: quando i Francesi e gl'Inglese non sono tratti da simile riguardo dall'impiegare i loro capitali in Italia, perchè mai gl'Italiani non potrebbero essi pure, quando fossero persuasi della convenienza della speculazione, impiegare i propri capitali fuori del paese natio?

Ora noi chiediamo se in questo momento, mentre siamo impazienti e bramosi di vedere fra noi svilupparsi il movimento industriale e lo spirito d'associazione, possa giudicarsi economicamente opportuno far leggi per le quali a' nostri concittadini sia suggerito di calcolare se convenga loro impiegare i propri capitali nell'acquistare le azioni delle nostre società e nel partecipare ad operazioni industriali nel nostro regno, o se per avventura non torni ad essi più conveniente in certi determinati rami d'industria preferire il collocamento de' capitali stessi in paesi e speculazioni straniere.

Che se l'onorevole Lanza ha accennato in genere alla poca convenienza che i nostri avrebbero di partecipare a speculazioni industriali all'estero, a causa del più

alto saggio d'interesse che i capitali hanno ancora fra noi, a noi arride la lusinga che le condizioni economiche dell'Italia non debbano per lungo tempo rimanere in tale stato, ma abbiano a migliorarsi rapidamente; nè quindi converrebbe adottare leggi fondate sulla supposizione del contrario.

Da ultimo, ammettete l'esenzione de' redditi de' cittadini all'estero dalla imposta, ed avrete creato frodi e simulazioni senza numero; e con ciò il prodotto delle tasse si ridurrà pure sommamente incerto, dappoichè come si farebbe, o signori, per convincere di mendacio il cittadino che producendo cessioni o contratti d'ogni sorta simulati, dimostri i suoi capitali apparentemente impiegati all'estero? Noi ci metteremo in un campo così irto di controversie e di gravissime difficoltà, che il più delle volte ci mancherebbero i mezzi per sostenere in faccia ad un cittadino, che non solo una data rendita gli appartiene, ma che egli la ricava nel regno, e non all'estero.

Finalmente, quanto alle difficoltà pratiche, il Ministero ha già dichiarato che egli non spera di potere con occhi d'Argo scoprire tutte le rendite mobiliari che i cittadini possano godere all'estero; ma per lo meno vorrà concedersi che non sarà malagevole riconoscere e colpire le rendite fisse, e quella parte di rendita che deriverà dai dividendi di società commerciali, ed i profitti di cospicue e notorie speculazioni industriali all'estero; e ciò basterebbe a creare in noi un interesse per non lasciar sfuggire rendite somiglianti all'imposta.

Sarebbe d'altronde eminentemente scandaloso ed ingiusto, se si vedesse qualche cittadino doviziosissimo del regno d'Italia con immensi capitali impiegati notoriamente all'estero, e dai quali ritragga insigni profitti, sfuggire interamente al peso che lo Statuto impone a ciascheduno dei cittadini, sol perchè a noi fosse piaciuto scrivere nella legge una indebita esenzione di tutte le rendite mobiliari percepite all'estero, dall'obbligo dell'imposta.

Senza aggiungere ulteriori considerazioni, la Commissione si crede in debito di persistere nell'avviso innanzi manifestato, e prega la Camera di adottare la prima parte dell'articolo come fu da lei proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. Se la Camera volesse andare ai voti, io non insisterei di parlare. Solo se qualcuno vuol discorrere in senso contrario, mi riserberei il mio turno di parola..

PRESIDENTE. Mi pare che la Camera abbia desiderio di andare ai voti.

Metto dunque a partito la prima parte dell'articolo 7.

MINERVINI. Domando la parola. (*Rumori — Appello Ai voti!*)

Io rinuncio a parlare, però ho scritto una dichiarazione nella quale ho formulato un intiero progetto, e pregherei l'onorevole presidente di darne lettura.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha presentato una dichiarazione, di cui darò lettura, poichè lo desidera. (*Movimenti*)

« Dichiaro che nel formulare l'articolo novello, in luogo del 7° della Commissione, l'aveva redatto nel complesso, ma non accettando nè nel Governo, nè nello Stato diritto, e meno la possibilità di tassare all'estero la proprietà mobiliare ivi prodotta ed esistente. Ho redatto l'unico contesto delle due parti, perocchè l'onorevole Sella aveva proposto la divisione, ma espressamente rifiutando la seconda parte. E più ancora (*Rumori*) perocchè la tassa della ricchezza mobile prodotta ed esistente nell'estero, in caso di una emigrazione politica, farebbe al cittadino italiano una posizione liberticida, inqualificabile ed assurda, punto non ammissibile nella odierna libertà civile e nella indipendenza individuale. (*Rumori d'impazienza*)

« La legge di tassa non può essere che territoriale, altrimenti includerebbe la schiavitù.

« Fatte queste dichiarazioni, domando sieno inserite nel resoconto della Camera, e rinunzio alla parola. »

COLOMBANI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io non vorrei che questo precedente avesse a rinnovarsi (*Bravo!*), e per evitarlo, se il signor presidente lo credesse opportuno, chiederei che provocasse un voto della Camera. Io credo che se ciascuno di noi, quando non può aver la parola, vuol mandare una dichiarazione alla Presidenza perchè sia letta, noi pertuberemmo l'ordine delle nostre discussioni ed eluderemmo con questo affatto nuovo espediente il regolamento.

PRESIDENTE. Se non vi hanno dichiarazioni in contrario, rimarrà inteso che il presidente non debba dare lettura delle dichiarazioni che gli sono trasmesse durante la seduta dagli onorevoli deputati nello scopo e senso a cui intese testè l'onorevole Minervini.

SANGUINETTI. Questo non si può ammettere.

PRESIDENTE. Leggo la prima parte dell'articolo 7°:

« Il cittadino, *ente morale* o corporazione che abbia domicilio, residenza o dimora nel regno è obbligato all'imposta sulla ricchezza mobile che ha tanto nel regno, quanto all'estero. Egli per altro può dall'imposta relativa alla ricchezza mobile che ha fuori del regno detrarre quanto paga all'estero per una o più imposte sulla ricchezza medesima. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo 7° si alzi.

(La Camera approva).

Passo alla seconda parte dell'articolo 7°:

« Il cittadino che non abbia nel regno nè domicilio, nè residenza, nè dimora e lo straniero domiciliato o non nel regno sono tenuti all'imposta. »

Avverto la Camera che qui viene l'emendamento oppressivo Mancini:

« A, sui redditi iscritti agli uffici ipotecari nel regno

TORNATA DEL 12 LUGLIO

(Questo anche l'onorevole Mancini lo consente) od *altrimenti* (Qui comincia la proposta soppressiva) *risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno.* »

Essendosi chiesta la divisione, metterò anzitutto ai voti il primo inciso della lettera *A*, così concepito:

« Il cittadino che non abbia nel regno nè domicilio, nè residenza, nè dimora, e lo straniero domiciliato o no nel regno sono tenuti all'imposta:

« *A*. Sui redditi iscritti agli uffici ipotecari ne regno. »

Chi lo approva si alzi.

(La Camera approva).

Or viene la seconda parte della stessa lettera *A*, cioè l'emendamento soppressivo dell'onorevole Mancini:

« O altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno. »

Chi approva questa parte dell'articolo si alzi.

Voci. Non si è inteso.

PRESIDENTE. Si è proposto di sopprimere la seconda parte di quest'inciso. Si è votata la prima parte, ora si mette ai voti la seconda. Chi vota contro ammette l'emendamento Mancini.

Chi dunque approva questa parte della lettera *A* è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è ammessa).

Ora metto ai voti il complesso della lettera *A*.

Voci. È già votato.

PRESIDENTE. Fu votato in due parti ed il regolamento vuole che si voti in complesso.

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Ora viene in discussione la lettera *B*. Siccome non è stampata, leggerò nuovamente la proposizione, da cui è retta anche la lettera *B*:

« Il cittadino che non abbia nel regno nè domicilio, nè residenza, nè dimora, e lo straniero domiciliato o no nel regno, sono tenuti all'imposta: *b*) sugli stipendi, pensioni, annualità e interessi pagati in qualunque modo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti e delle compagnie commerciali e di assicurazione che abbiano sede nel regno. »

MANCINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI. A questo paragrafo *B* io propongo una lieve modificazione tendente a non far perdere all'erario una frazione dell'imposta che gli è incontrastabilmente dovuta.

Si stabilisce in questo paragrafo che debbasi l'imposta anche sugli *interessi* pagati dalle *compagnie commerciali e di assicurazioni che abbiano sede nello Stato.*

Io proporrei per ragioni che sono di per sé evidenti, che non solamente siano tassati gl'*interessi*, ma ben anche i *benefizi o dividendi* che i soci ottengano

Propongo inoltre che la disposizione non restringasi

alle sole *compagnie commerciali*, ma si estenda alle *società in genere*; dappoichè se una società civile od industriale che ha sede nel regno attribuisce ai suoi soci utili o dividendi od interessi, certamente concorre la identica ragione per cui questa rendita mobile, prodotta nello Stato e pagata da una società avente sede nello Stato, non debba andar esente dall'imposta, anche quando appartenga ad un cittadino che non ha nel regno domicilio, residenza o dimora, ovvero appartenga ad uno straniero domiciliato o non nel regno.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini propone adunque due emendamenti.

Il primo è che dopo la parola *interessi*, si aggiunga e *dividendi*; il secondo è che invece di *compagnie commerciali*, si dica *società in generale*.

L'onorevole Colombani che cosa intendeva di dire?

COLOMBANI. Io volevo proporre precisamente questo emendamento.

PRESIDENTE. Interrogo il Ministero e la Commissione se accettano questi emendamenti.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io mi rimetto alla Commissione.

Per me credo che gli emendamenti, quando non sono studiati prima, non si può così su due piedi accettarli, perchè possono assai facilmente turbare l'ordine della legge.

La Commissione si è questa mattina riunita, ed io ho naturalmente cercato di mettermi d'accordo con essa e colla sua redazione, facendo anche sacrificio di qualche opinione secondaria, purchè la legge sia salvata e possa procedere regolarmente, ma non intendo di esprimere dichiarazioni riguardo ad emendamenti improvvisati.

PASINI, relatore. La Commissione accetta il primo emendamento dell'onorevole Mancini per la parola *dividendi*, la quale essa poteva credere compresa nella parola *annualità*, e lo accetta perchè non vi ha mai chiarezza abbastanza.

Quanto al secondo, in che si farebbe consistere la differenza fra compagnie e società?

MANCINI. Domando la parola.

PASINI, relatore. Permetta. Se intende levar via la parola *commerciale*, allora mi pare che andiamo un po'troppo avanti, perchè lo scopo di questo alinea è di colpire quelle attività le quali abbiano un'origine abbastanza apparente, abbastanza relativa ad affari che si fanno sul luogo, nel pubblico.

Tutte queste categorie sono rendite che danno un'esistenza abbastanza accertata in faccia al mondo e che non possono essere occultate, mentre una società meramente civile o privata può comporsi di soli tre o quattro individui e non aver esistenza notoria. Laonde con questo sistema non saprei fin dove si andrebbe.

MANCINI. Come l'onorevole relatore sa meglio di me, non tutte le società commerciali hanno un carattere di legale pubblicità. Ve ne sono soltanto alcune che abbiano bisogno di autorizzazione governativa e della

pubblicazione di un estratto del loro atto costitutivo.

Se dunque si dovesse tener dietro a questo criterio, nè anche si potrebbero colpire tutte le società commerciali. Anche grandi società civili e industriali, comunque possa in esse riguardarsi escluso o controvertibile il carattere commerciale, possono distribuire interessi e dividendi, e non comprendo come tali profitti incontrastabilmente mobiliari vogliansi senza ragione alcuna sottrarre ad un'imposta che debbe colpirli secondo i principii regolatori della presente legge.

Si adoperi poi la parola *compagnie* o la parola *società*, questo è per me indifferente. Avverto però che la parola *compagnie* suole adoperarsi più specialmente per significare le società *commerciali*.

Sono poi alquanto sorpreso che il signor ministro per le finanze non si mostri disposto a far buon viso a molti emendamenti di tal genere, ancorchè improvvisati, se veramente gli è a cuore il ragionevole beneficio dell'erario, e quindi l'utilità del paese.

COLOMBANI. La mia idea si discosta alquanto da quella dell'onorevole Mancini.

Io volevo unicamente propor l'aggiunta della parola *industriali*, in quanto che negli articoli successivi la Commissione stessa non ritiene comprese le società industriali fra le società *commerciali*.

Propongo dunque che in quest'articolo s'aggiunga la parola *industriali* dopo la parola *commerciali*.

PRESIDENTE. La Commissione vorrebbe dichiararsi su questa proposta del deputato Colombani?

SANGUINETTI. Propongo un emendamento di forma.

La dove si dice: *che abbia sede nel regno*, vorrei che si dicesse: *che abbiano*.

PASINI, relatore. La Commissione accetta l'osservazione dell'onorevole Sanguinetti.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti.

MANCINI. Domanderei la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI. Resta inteso che con questa votazione rimane intatta e riservata la questione, se le rendite iscritte sullo Stato debbano o non assoggettarsi all'imposta; dappoichè questa questione trova la sua sede nell'articolo seguente. Siccome la generalità dei termini dell'attuale paragrafo (riguardante « redditi di qualunque sorta pagati per conto dello Stato ») potrebbe lasciar luogo al dubbio che più tardi si opponesse la quistione pregiudiziale alla discussione di quell'altra importantissima controversia, reputandola implicitamente decisa, la Camera riconoscerà non del tutto inutile che ora se ne faccia espressa riserva.

SELLA. Domando la parola semplicemente per dire che chiunque intenda promuovere quistioni di eccezioni è all'articolo susseguente che si debbono fare.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Precisamente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'alinea B cogli emen-

damenti proposti e consentiti dal Ministero e dalla Commissione.

« Sugli stipendi, pensioni, interessi o dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti e delle compagnie commerciali e industriali, e di assicurazione che abbiano sede nel regno. »

Lo metto ai voti.

(È approvato).

« C. Sui redditi di un beneficio ecclesiastico pagati come sopra da una delle casse indicate nella lettera precedente. »

(È approvato).

« D. Sui redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi o professioni esercitate nel regno. »

MINERVINI. Domando la parola.

CORTESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha la parola.

MINERVINI. Un cittadino od uno straniero non domiciliati nello Stato, come può concepirsi, che avessero proventi professionali nello Stato fra le varie categorie della ricchezza mobile di che l'articolo 7° della Commissione presenta un elenco?

Veramente in mente mia non cape codesta ubiquità finanziaria dell'articolo 7°. Se poi si vuole intendere che un cittadino od un estero se chiamato nello Stato per una consultazione medica, cerusica, giuridica, avesse ad essere visitato dal gabelliere, io respingo codeste soperchierie contrarie all'a libertà, alla civiltà, alla indipendenza. Abbiamo proclamato il libero scambio delle cose, e noi condanneremo l'ingegno per assolvere dalle tasse i bauli?

SELLA. Osserverei che la legge inglese dice più assai che noi non abbiamo scritto. In essa si legge: « Impieghi o professioni esercitate direttamente o per delegazione, » imperocchè qualche volta vi potrebbero essere professioni esercitate parte per mezzo diretto dell'azione dell'individuo, e parte per delegazione.

Per conseguenza la Commissione conformandosi a questo importante precedente della legge inglese crede che in questo alinea debbano comprendersi gl'impieghi e le professioni, senza bisogno di altre parole, come risulta dalla sua redazione.

MINERVINI. Io domando la soppressione e mi unisco in ciò all'onorevole Cortese, anche dopo le dichiarazioni testè fatte dall'onorevole deputato Sella a nome della Commissione, perchè non posso associarmi a questa specie di concetti vessatorii, e, a mio modo, assurdi e contrari all'ospitalità, alla libertà ed alla civiltà del paese.

E mi riserbo, ragionando sopra altri articoli, di dirvi di questa legge e delle singole sue parti tutto quello che io vi scorgo di assurdo, e come conseguenza ne sia l'aver voluto adottare in una stessa legge due sistemi che si escludono, cioè l'*income tax* dell'Inghilterra, e le tante tasse riprovatissime della Francia, ficcate come per forza nella tassa unica della così detta

ricchezza mobile, proposta dal Sella, e più che difesa, dirò, e me ne duole, subito dall'onorevole Minghetti, ma che io non subirò come deputato, votando contra, *non alla tassa*, ma al modo vessatorio ed assurdo che vi scorgo.

CORTESE. Io aveva pochi giorni fa proposto un emendamento per la soppressione appunto di questa parola, o *professioni*: e allora non ci erano tante ragioni per sopprimerla quante ce ne sono adesso. Ora l'articolo comincia col dire:

« Il cittadino il quale abbia domicilio nel regno, o che non abbia nè domicilio, nè dimora nel regno, ma che sia interamente fuori del regno; e lo straniero che non abbia nè domicilio nè dimora, ecc., pagherà una tassa sulla professione che esercita nel regno. »

L'onorevole Sella diceva: in Inghilterra si paga perchè ci sono delle professioni che si esercitano per delegazione. Io non so che vi sieno queste professioni che si esercitano per mezzo di delegazione, ma dico che se noi chiameremo dalla Francia o dall'Inghilterra un medico od un architetto per fare un'operazione in Italia, sarebbe strano che volessimo fargli pagare una imposta proporzionata al reddito di quella operazione!

Ma naturalmente noi non potremo ammettere che si possa esercitare una professione che è opera tutta personale, da lontano, dall'estero e per delegazione!

SELLA. E un ricevitore generale?

CORTESE. Quella non è professione, è un impiego.

Insomma, in vista di queste considerazioni, io rinnovo il mio emendamento che è di sopprimere la parola *professioni*.

PRESIDENTE. Domando se la proposta Minervini e Cortese che consisterebbe nel sopprimere la parola *professioni* sia appoggiata.

(È appoggiata).

Metto ai voti il paragrafo....

SELLA. Io non ho voluto addentrarmi in casi pratici, soltanto stimo opportuno arrecare un esempio (e ne potrei addurre parecchi) da contrapporre alle osservazioni dell'onorevole Cortese.

Taluno potrebbe tenere una ricevitoria generale senza risiedere nel luogo in cui questa esiste; per esempio, uno potrebbe benissimo aver la sua dimora all'estero, e specialmente al confine, e tuttavia esercitare una professione nel regno. E ve ne sono parecchi di questi casi. Infatti vi sono ingegneri, i quali hanno la loro residenza all'estero, ed esercitano la loro professione anche all'interno. Supponiamo ancora un legale, il quale risieda all'estero e sia consultore di una società nazionale. Tutti questi debbono benissimo esser tassati.

D'altronde io non veggio quale inconveniente possa avere questa parola perchè gli onorevoli preopinanti la vogliano togliere dalla legge.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Mi pare che l'onorevole Sella ha detto in ultimo la ragione migliore e la più sicura.

Inconvenienti non ne produce quella parola; se ne possono produrre togliendola.

A cagion d'esempio, c'è un inglese, il quale crea un giornale sopra una grande scala in Italia: n'è il solo proprietario; ebbene, non volete tassarlo perchè abita a Londra? Io credo che non sarebbe giusto.

PRESIDENTE. Ha la parola il relatore della Commissione.

PASINI, relatore. Io farò una sola osservazione.

Supponiamo che un forestiero, senza essere domiciliato nello Stato, eserciti qui la professione di medico ebbene, se noi togliamo dall'articolo la parola *professioni*, questo forestiero non pagherebbe alcuna imposta.

Io prego l'onorevole Cortese di considerare che queste disposizioni si riferiscono così ai cittadini nostri che sono all'estero, come ai forestieri che sono o non sono domiciliati nello Stato. Potrebbero questi esercitare qui la loro professione senza avervi domicilio, ed io non so perchè non dovrebbero essere colpiti dall'imposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento pressivo proposto dai deputati Minervini e Cortese, il quale consiste nel togliere la parola *professioni*.

(Non è approvato).

Ora metto ai voti la lettera *d*:

« Sui redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitati nello Stato. »

(È approvata).

Metto ai voti la lettera *e*:

« E in generale sopra ogni categoria di redditi della ricchezza mobile che si produce nello Stato e che sia dovuta da cittadini, ovvero da altre persone domiciliate e residenti nello Stato. »

(È approvata).

Ora metto ai voti l'intero articolo 7°.

(È approvato).

« Art. 8. Sono esenti dall'imposta:

« 1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

« 2° Gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od una industria, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono, e salve le speciali convenzioni consolari;

« 3° I minorenni sottoposti alla patria potestà che non hanno redditi propri;

« 4° Le donne maritate che non hanno redditi propri e separati da quelli dei loro mariti coi quali convivano;

« 5° Tutti coloro che, privi di ogni bene mobile o immobile, a giudizio ed attestato delle autorità comunali siano dichiarati indigenti. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

La parola spetta al deputato Cortese.

CORTESE. Io sento il bisogno d'invocare dalla Camera pochi minuti di benigna attenzione, imperocchè in quest'articolo si tratta d'una questione gravissima.

Noi abbiamo stabilito nell'articolo 6 una regola generalissima: ogni individuo domiciliato nello Stato è soggetto a quest'imposta, ogni individuo, uomo, donna, fanciullo, adulto.

Voci. No!

CORTESI. Perdonino.

Abbiamo poi stabilito nell'articolo 9 quali sieno i redditi che sono colpiti dall'imposta, dove si dice: « vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivati dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione agraria, manifattrice o mercantile, materiale, intellettuale o morale. »

Queste sono le due regole generali stabilite, l'una in quanto al soggetto che deve pagare l'imposta, l'altra in quanto all'oggetto che è dall'imposta colpito.

Nell'articolo 8 a quelle regole generali si viene a stabilire l'eccezione.

Ebbene, quali sono tutte le eccezioni che si trovano in quest'articolo?

Noi troviamo da principio gli agenti diplomatici delle nazioni estere.

Per verità, una volta che noi abbiamo stabilito nell'articolo precedente che gli stranieri i quali sono domiciliati all'estero debbono pagare l'imposta per i crediti ipotecari che hanno nel nostro regno, io non so qual sarebbe poi la ragione per escludere i diplomatici i quali venissero presso di noi.

La ragione per cui i diplomatici si escludono è la ragione della extra-territorialità; i diplomatici si considerano come se non fossero sul nostro territorio; ma anche quando gli stranieri che non sono nel nostro territorio pagano, io non so perchè il diplomatico, il quale per una finzione del dritto internazionale si immagina come se non fosse sul nostro territorio, non debba pagare.

Ma su questa considerazione io passo di volo. Dovrei ripetere lo stesso, ma nol fo, per gli agenti consolari. Non parlo dei minorenni, nè delle donne maritate, per venir presto all'ultima parte, cioè all'osservazione che noi qui non abbiamo un'eccezione veramente se non per gli indigenti.

Qual è il significato di questa parola *indigenti*? A me sembra che la legge stessa la definisca.

Noi dobbiamo far formare le liste di coloro che debbono pagare dalle Commissioni comunali; queste Commissioni comunali naturalmente non saranno molto facili a rilasciare certificati d'indigenza, poichè è chiaro che quanto maggiore è il numero dei contribuenti nel comune, tanto minore è la proporzione dell'imposta che ciascuno deve e sa dover pagare; ma gli agenti del comune avranno una norma nella legge.

Noi abbiamo l'articolo 29 della legge il quale stabilisce che il contribuente che ha un reddito complessivo inferiore a lire 200 (ma non vi si dice fino a che punto inferiore) dovrà pagare la sua imposta; e questa imposta, invece di essere graduale, diventa fissa, e sia qualunque il suo reddito minore di lire 200, o di

100, o di 80, o 20, egli dovrà sempre pagare due lire all'anno.

Ora, o signori, colle regole che voi avete stabilito nell'articolo 6° quanto alle persone, e con quelle che si vorrebbero stabilire nell'articolo 9 in quanto agli oggetti che sono colpiti dall'imposta, con quelle che voi avete consacrato nell'articolo 8, cioè che non tutte le donne siano escluse dal pagare, ma le donne maritate che non hanno redditi propri o separati da quelli del marito; che non tutti i minori siano esclusi dalla tassa, ma i minorenni sottoposti alla patria potestà che non hanno redditi propri, naturalmente ogni individuo, come dice l'articolo 6, sia uomo o donna, maggiore o minore, è soggetto a quest'imposta, ed a quest'imposta vi è soggetto anche quando egli abbia un reddito minore di 200 lire.

Voi volete che un giornaliero, un bracciante, il quale a stenti guadagna una lira o mezza lira al giorno, vi debba la tassa di 2 lire all'anno.

Signori, questo mi sembra eccessivo. Io credo che coloro, i quali non hanno una rendita superiore alle 200 lire debbano essere intieramente esclusi dalla tassa, perchè se questo mio emendamento non venisse ammesso, voi non solamente avreste lo sconcio che il giornaliero, il bracciante vi dovrebbe pagare la tassa, ma avrete ancora quest'altro più grave, che nella stessa famiglia vi pagherebbe la tassa il marito che va a lavorare la terra, la pagherebbe la moglie che esercitasse una industria diversa, quella della lavandaia, ad esempio, il che le darebbe un reddito naturalmente diverso da quello del marito; e di più il figlio di questi due individui che fosse dedicato ad un'arte diversa, colla quale ricavasse, supponiamo, dieci soldi al giorno, dovrebbe pagare anch'egli le 2 lire.

Ma c'è di peggio. Nell'articolo 29 della legge voi avete stabilito il modo della ripartizione, e avete detto: « l'ammontare di quest'imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale, o consorziale, e il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 200. » Or bene, che cosa fate, o signori, con questo?

Cominciate dal tassare i poveri, poi, se ce ne resta, lo dividerete fra i ricchi. Ma voi questa volta avete domandato una tassa minima, avete domandato 30 milioni; ora, supponiamo che in un paese ci sia un contingente di 10,000 lire. Potrebbe benissimo avvenire che la classe degli agricoltori e degli artigiani, essendo in gran maggioranza, assorbisse, pagando ciascuno di loro la tassa di due lire, l'intero contingente. In tal caso voi non tasserete più la ricchezza mobile, e non è difficile che andiate incontro a questo sconcio che probabilmente cioè nella stessa casa il domestico pagherà la tassa e il padrone non pagherà nulla. Quindi io credo che si dovrebbe togliere questa enormità.

Quando voi avrete stabilito questa imposta certa, invariabile, voi avrete in altri termini detto agli agricoltori: poichè guadagnate una lira al giorno,

lavorerete ogni anno due giornate per conto dello Stato.

PASINI, relatore. In Francia sono tre giornate.

CORTESE. Questo mi sembra per verità che sia un tornare al medio evo, che sia ristabilire prestazioni personali, e non veramente mettere una tassa sulla ricchezza mobile.

Io, se il Governo avesse domandato 70 od 80 milioni, forse non mi sarei determinato a proporre questo emendamento al numero 5 dell'articolo, imperocchè allora naturalmente, comunque si fosse cominciato dai poveri, si sarebbe dovuto risalire ai ricchi e in larga proporzione; ma poichè lo Stato si è fatto a domandare solamente 30 milioni, io trovo che questi 30 milioni potrebbero e dovrebbero essere distribuiti sulla vera ricchezza mobile del paese escludendone i poveri.

Si è citato soventi in questa discussione l'esempio dell'Inghilterra; io non so perchè non la si voglia imitare anche in questo. L'Inghilterra ha un *minimum* di rendita di lire 2500 che non è soggetto alla tassa; a me pare che nel nostro paese si potrebbe benissimo sottrarre dalla tassa quegli individui i quali avessero da qualsiasi esercizio della loro personale attività un provento non superiore alle lire 200.

Signori, noi abbiamo dato un titolo pomposo a questa legge, l'abbiamo chiamata *imposta sui redditi della ricchezza mobile*, facciamo che il popolo nel suo buon senso, che è inesorabile, non abbia ragione di chiamarla e non la chiami *imposta sulla miseria*.

PRESIDENTE. L'onorevole Ninchi ha la parola; è inserito sull'articolo 8.

NINCHI. Vi rinuncio.

MANCINI. Chiedo di parlare.

Vorrei richiamare l'attenzione dei miei colleghi della Commissione, e quella della Camera, sopra i numeri 3 e 4 di quest'articolo.

Nell'enumerare le classi esenti dall'imposta, oltre gli agenti diplomatici stranieri e gli agenti consolari contemplati nei numeri 1 e 2; oltre gli indigenti contemplati nel numero 5 (categorie queste veramente esenti dall'imposta), si contemplano nei numeri 3 e 4 le due seguenti classi di persone: « N. 3. I minorenni sottoposti alla patria podestà che non hanno redditi propri. » — « N. 4. Le donne maritate che non hanno redditi propri e separati da quelli dei loro mariti coi quali convivono. »

Faccio osservare, che nei termini in cui sono concepiti questi due paragrafi potrebbero generare non poche difficoltà.

Potrebbe innanzi tutto chiedere quali persone si intendono contemplate nella locuzione passabilmente ambigua che vedesi adoperata. Sono forse contemplati *minorenni e donne maritate* realmente prive di redditi mobiliari nell'esatto senso di queste parole? Allora queste disposizioni sono superflue: è regola generale che chi non ha redditi mobiliari, non paga nulla in virtù della presente legge.

Più probabilmente è contemplata un'ipotesi diversa,

cioè di minorenni che abbiano ben di loro particolare spettanza, e di donne maritate aventi beni parafernali; quando poi minorenni il padre o la madre godano il reddito di quei beni per il loro diritto di usufrutto; e per le donne maritate (non so veramente con quanta ragionevolezza di assimilazione), non esse, ma i loro mariti abbiano l'amministrazione della sostanza parafernale e il relativo godimento dei redditi. Però anche in tal caso pregherei la Camera di osservare che non trattasi veramente di accordare un'esenzione, ma piuttosto di determinare chi debba pagare l'imposta su questi redditi, ed evidentemente la Commissione intende stabilire che dove è un padre, una madre, un altro ascendente per l'esercizio della patria podestà goda l'usufrutto dei beni del figlio, è naturale ch'egli paghi, perchè fa suo il reddito. Ma quando sia così, io domanderò ancora: basterà la disposizione come è concepita al numero 3? Non lo credo.

Innanzitutto, se nel Codice austriaco, imperante in Lombardia; se nel Codice napoletano la patria podestà si scioglie coll'età maggiore, e l'usufrutto paterno viene a cessare, giova non perdere di vista che nel Codice subalpino il diritto di usufrutto del padre può durare ben oltre la minore età, cioè sino ai 30 anni: può durare anche dopo cessata la patria podestà per la emancipazione, se il padre emancipante ne faccia espressa riserva.

Consequentemente non è esatta la locuzione: « i minorenni sottoposti alla patria podestà; » converrebbe piuttosto dire: « i figli di famiglia, sottoposti o non alla patria podestà, finchè dura l'usufrutto degli ascendenti sopra i loro beni, » imperocchè la legge attribuisce questo usufrutto talvolta anche alla madre ed all'avo paterno.

Ma si può ancora procedere oltre e concepire il caso di persone di età maggiore, le quali, sebbene sieno proprietarie di una ricchezza mobile, l'abbiano avuta per testamento o altrimenti, assoggettata al vincolo di un diritto di usufrutto riservato a beneficio di un terzo. Dicasi lo stesso forse anche delle proprietà mobiliari assoggettate ad un altrui diritto di uso. Ora anche in questi casi il nudo proprietario non è colui che paga l'imposta, perchè altri gode e percepisce il reddito.

Pertanto a me pare che il concetto generico della Commissione debba essere questo: quante volte il proprietario di una cosa mobile non ne gode il reddito o l'usufrutto, ma un terzo lo percepisce, a qualunque titolo sia, padre, madre od estraneo, non è già che debbasi esentare dall'imposta questo reddito, ma invece di pagarla il nudo proprietario, essa è a carico dell'usufruttuario, cioè di chi realmente gode la rendita che vien tassata.

Per quanto riguarda poi le donne maritate, la questione mi pare ancora più dubbiosa, dappoichè, sebbene i mariti possano essere amministratori col consenso delle mogli dei loro beni parafernali, in verità questa amministrazione è un fatto volontario, accidentale, mutabile ad arbitrio della moglie, bastando un suo

qualunque atto di opposizione per ridurre il marito nella condizione di ogni altro amministratore estraneo dei beni di chicchessia; il che non toglie che fra i contribuenti figurino non l'amministratore, ma colui al quale il reddito realmente si appartiene.

PASINI, relatore. Domando la parola.

MANCINI. Ammetto che in altro luogo della legge (vi è di fatto l'apposito articolo) potremo obbligare il marito a fare la dichiarazione de' redditi parafernali della moglie; ma contribuente necessariamente è la moglie, così in questa imposta, come nella imposta fondiaria, tuttochè cada sopra stabili parafernali; e quindi è sommamente improprio consacrare la regola che la donna maritata convivente col marito sia pe' suoi redditi parafernali mobiliari esente da imposta.

A fronte di tutte queste osservazioni, credo migliore consiglio sopprimere i numeri 3° e 4° nell'articolo 8°, il quale debbe enumerare le vere esenzioni dall'imposta; e se si vuole, in altro articolo separato e successivo sarà scritto, che: quando si tratti di beni sottoposti ad usufrutto altrui, pagherà l'imposta l'usufruttuario anzichè il nudo proprietario; e per ciò che riguarda i redditi parafernali delle donne maritate, saranno esse dichiarate e riconosciute contribuenti, salve le disposizioni che in altro articolo saranno aggiunte unicamente per obbligare alla dichiarazione i mariti invece delle mogli. Ma nell'un caso e nell'altro, giova ripeterlo, non vi sarà vera esenzione; ed è sotto questo rapporto che provvederemo assai meglio alla proprietà delle espressioni ed alla chiarezza delle disposizioni della legge, ed eviteremo gravi dubbi ed inconvenienti, ammettendo le modificazioni che ho l'onore di proporre, e che sebbene paiano di forma, possono nondimeno generare degli effetti sostanziali ed importanti.

PRESIDENTE. Per semplificare la discussione debbo avvertire la Camera che non vi hanno emendamenti nè sul primo, nè sul secondo numero di quest'articolo 8. Vi ha bensì un emendamento proposto dall'onorevole Camerini nel senso testè accennato dall'onorevole Mancini, cioè propone egli pure sopprimersi i numeri 3 e 4 dell'articolo 8. Poi v'ha, come la Camera ha inteso, l'emendamento proposto dall'onorevole Cortese al numero 5, di cui si tratterà a suo luogo.

Aggiungerò ancora che l'onorevole Camerini ha esso pure proposto che sia modificato il numero 5. Però siccome vi hanno ora emendamenti proposti ai numeri 3 e 4, quindi crederèi che la discussione si limitasse per ora ad essi.

PASINI, relatore. La Commissione è dolente che le osservazioni fatte dall'onorevole Mancini non siano venute in seno alla Commissione...

MANCINI. Domando la parola per una spiegazione.

PASINI, relatore... perchè ciò avrebbe probabilmente evitata la discussione che andiamo a fare.

Quanto ha detto l'onorevole Mancini nel principio del suo discorso merita attenzione, e la Commissione trova che rispetto ai numeri terzo e quarto sarà pro-

babilmente necessario di aggiungere qualche espressione la quale significhi che i minorenni e le donne di cui si parla in questi due numeri sono esenti, quando non hanno redditi propri oltre le lire duecento imponibili; conciossiachè, lo scopo di queste disposizioni è di non sottoporre i minori e le donne maritate che non abbiano redditi propri imponibili superiori alle lire 200 alla tassa fissa delle due lire, la qual cosa apparisce dalla relazione.

Quanto poi all'altra osservazione fatta dall'onorevole Mancini io lo pregherei a notare che in due siti si parla del marito e del padre. Nell'articolo 11 se ne parla come di quegli che è obbligato a fare la notifica in nome dei figli minori o della moglie con esso abitanti e conviventi i quali abbiano una rendita suscettibile d'imposta. Vi è poi l'articolo 9° dove, con riguardo alle diverse legislazioni esistenti in Italia ed anche alla legislazione lombarda che citava l'onorevole Mancini, è detto: « il contingente comunale sarà ripartito fra i rispettivi contribuenti a norma dei redditi certi e presunti ch'essi percepiscono sia in nome proprio, sia in nome dei figli minorenni o delle mogli per averne l'usufrutto e l'amministrazione libera. »

Questo è fatto per dire che l'usufrutto legale che possono avere i genitori pei figli va contato ai genitori, questo è fatto per dire che l'amministrazione libera che in Lombardia i mariti hanno dei beni della moglie, fino ad opposizione della moglie medesima, va computata nelle rendite del marito. Questo articolo adunque provvede allo sconcio di cui parlava in ultimo il deputato Mancini.

Per conseguenza credo che il piano della legge sia chiaro. Essa contempla distintamente il caso in cui un individuo fa sue, senza resa di conti e sino ad opposizione degl'interessati, le rendite spettanti alle mogli od ai figli minorenni, nel qual caso attribuisce questa rendita alla partita del padre.

La legge poi contempla distintamente il caso in cui la moglie convivente ed i figli minorenni abbiano rendite separate da quelle del marito o del padre, e delle quali quest'ultimo non abbia nè l'usufrutto, nè l'amministrazione libera, e in questo caso vuole che la dichiarazione si faccia in nome della moglie o dei figli minori, dal marito o padre. Credo pertanto che il deputato Mancini abbia perfettamente ragione quando asserisce che ai numeri 3° e 4° dell'articolo 8° manca qualche cosa. Manca nel concetto della Commissione che si dicano esenti i minorenni sottoposti alla patria potestà che non hanno rendite proprie, o che le hanno inferiori alle lire 200 imponibili; e la stessa mancanza avvi rispetto alle mogli che hanno rendite proprie, separate da quelle del marito, ma inferiori alle lire 200.

CAMERINI. Veramente il mio emendamento può dirsi già svolto dall'onorevole Mancini, e non l'avrei proposto se avessi potuto prevedere che egli, che lo può assai meglio di me, intendeva occuparsene nella discussione generale dell'articolo 8. Mi confermo poi nel mante-

nerlo, per ciò che or ora è stato detto dall'onorevole Pasini relatore per la Commissione.

L'onorevole Mancini fece osservare che si dee tener conto della circostanza di fatto in cui il marito avesse l'amministrazione dei beni della moglie, e di quella in cui il padre avesse l'amministrazione dei beni dei minori, e che simili casi debbono essere contemplati in altri articoli; a me sembrano già compresi nella legge. Difatti l'onorevole Pasini disse che questi casi sono compresi negli articoli in cui si parla dell'amministrazione non libera del marito. Ma ciò conferma appunto che i due numeri 3° e 4° debbono togliersi.

Non mi fa ostacolo l'espressione che incontro nel numero 2°, vale a dire che tutti i cittadini sono sottoposti all'imposta, perchè ciò è inteso nel senso che tutti i cittadini siano colpiti dall'imposta sempre quando sieno nelle condizioni previste dalla legge.

Lo spirito di questa legge non è già d'imporre la ricchezza mobile, ma sibbene i redditi della ricchezza mobile; è dunque chiaro che chi non ha redditi va esente dall'imposta.

Quindi a me sembrano assolutamente superflui i numeri 3 e 4, perchè era già evidente che la legge non colpisce le persone in essi indicati.

In una legge così maturamente discussa non debbono mettersi parole oziose; e per ripetere le parole dell'onorevole Mancini, comechè coloro i quali non hanno rendita di sorta sono per ciò stesso esclusi, e non perchè siano minorenni o donne maritate; così riesce perfettamente superfluo di ripetere l'esclusione in questi due numeri espressa.

Non aggiungerò altro su questo, riservandomi di svolgere il mio emendamento a suo tempo nella parte relativa al numero 5, che, esclusi i due precedenti, rimarrebbe numero 3.

PRESIDENTE. Sul numero 5 le darò la parola allora.

MANCINI. Domando la parola.

Quanto al numero 3, l'onorevole relatore non ha posto mente all'altra mia osservazione che mi pareva capitale, che, cioè, l'usufrutto paterno non riguarda i soli minorenni...

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore e gli altri membri della Commissione di avvertire all'osservazione che sta facendo l'onorevole Mancini, la quale è diretta a ben spiegare il concetto e il rapporto di antagonismo che esiste tra le proposte Camerini e Mancini, e il progetto della Commissione.

MANCINI. Io richiamo nuovamente l'attenzione dell'onorevole relatore sulla circostanza, che in alcuna delle legislazioni italiane l'usufrutto paterno non riguarda solamente i minorenni: vi sono anche dei maggiorenni, i quali, perchè figli di famiglia, debbono dal padre loro lasciar esercitare l'usufrutto sui beni loro propri.

Ora l'articolo parla solamente dei minorenni, e quindi è incompleto ed inesatto.

È vero che nel seguente articolo si obbliga il padre

a far la dichiarazione anche pe' redditi dei figli minorenni per le ragioni di usufrutto che gli competano: ma di nuovo occorre la stessa osservazione, che non basta menzionare i soli figli minorenni, perchè possono esservi anche beni di maggiorenni sottoposti all'usufrutto paterno.

Passiamo ora a parlare delle donne maritate.

L'onorevole Pasini con la mente predominata dal Codice austriaco vigente in Lombardia, eguaglia all'usufrutto il diritto de' mariti all'amministrazione libera dei loro beni parafernali; essendo i mariti che dispongono di questa rendita, e quindi dovendone essere a loro carico la relativa imposta.

Ma non esiste solamente questo Codice in Italia. Le disposizioni del Codice delle Due Sicilie e del Codice sardo, com'è noto, sono alquanto diverse dal Codice austriaco.

Nel Codice sardo leggiamo nell'articolo 1568 queste parole:

« La moglie ritiene non solo il dominio, ma anche l'amministrazione e il godimento dei redditi dei suoi beni parafernali, a meno che costituisca il marito suo procuratore, » ecc.

Esso è un sistema assai diverso dal sistema austriaco. Dal fatto accidentale, revocabile, ordinariamente ignorato dall'esattore dell'imposta, che la moglie costituisca suo procuratore il marito, che revochi, o no, il mandato con atto di revoca espressa, o tacitamente con qualsivoglia atto di opposizione, dipenderà che rispetto ai beni parafernali, or la moglie, ora il marito ne abbiano l'amministrazione.

Le identiche disposizioni si riscontrano nel Codice delle Due Sicilie, negli articoli 1389 e seguenti.

Dunque come possiamo noi stabilire la massima generale che tuttocì che appartiene alla moglie di reddito di beni parafernali si ritenga come rendita del marito? Ciò legalmente non si può: ed è assai più regolare a fronte di codesta varietà di legislazioni civili italiane, riconoscere direttamente come contribuente la moglie per le sue rendite parafernali, salvo a determinarsi poi che il marito abbia l'obbligo di far la dichiarazione per la moglie, e forse ancora che in certi casi egli debba pagare quando ne amministra le sostanze; ma ciò non presenta più alcuna difficoltà giuridica, e diventa una semplice e pura determinazione del modo di esecuzione, senza però costituire vera esenzione dal pagamento dell'imposta.

L'onorevole relatore ha detto: ammetto che manca un'indicazione necessaria in questi numeri 3° e 4° dell'articolo; noi ci abbiamo tenuto in mente che intendevamo di esentare dall'imposta fissa quei minorenni e quelle donne maritate che non abbiano redditi propri oltre le 200 lire imponibili.

Evidentemente ciò non è espresso, e quando dovesse esprimersi, l'esenzione dovrebbe estendersi a tutti i membri della famiglia con rendite imponibili inferiori a lire 200 fuori del capo.

Ma anche nel sistema dell'onorevole relatore, credo

che la maggioranza della Commissione abbia fatto egregiamente a non iscrivere quelle parole, perchè costituirebbero un favore ai capi di famiglia, padri o mariti contro i principii della legge; infatti se l'usufrutto che il padre gode sui beni dei figli fa parte delle rendite paterne, che importa che il padre non altrimenti eccede le 200 lire di rendita imponibile, se non accumulando le proprie sue rendite estranee all'usufrutto con la rendita proveniente da questo usufrutto?

Non sarà meno vero che fino a quando durerà questo usufrutto, il padre sarà un contribuente con rendita superiore a 200 lire imponibili; col sistema della legge egli adunque non dovrebbe pagare la sola imposta fissa, ma la proporzionale.

Dicasi lo stesso quando si tratta delle rendite patrimoniali della moglie godute dal marito.

Laonde io credo che questa discussione è troppo complicata per poter permettere che improvvisamente si sostituisca una redazione diversa. Perciò, quando la Commissione riconoscesse che veramente i numeri 3 e 4 dell'articolo 8, anzichè contemplare un'assoluta esenzione dall'imposta, piuttosto stabiliscono norme speciali pel modo con cui debbano contribuire i figli di famiglia e tutti coloro che hanno beni mobili soggetti all'altrui usufrutto, e le mogli i cui beni siano amministrati da' mariti, io pregherei la Camera di sospendere la discussione sugli anzidetti numeri 3 e 4, e di rinviarli alla Commissione coll'incarico di sostituire ai medesimi, sia nello stesso articolo, sia in altro successivo, disposizioni che valgano a rimuovere le difficoltà fin qui analizzate, e di proporle domani alla sua adozione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, ci sono anche vari altri emendamenti sull'articolo 8°.

Ora l'onorevole Mancini propone che i numeri 3° e 4° di quest'articolo siano trasmessi alla Commissione pel suo parere. Dippiù le osservazioni fatte dimostrano doversi quest'articolo distinguere in tre ordini di idee, cioè: 1° Coloro che avendo materia imponibile verrebbero fatti esenti dall'imposta, e questo si riferisce ai numeri 1° e 3°; 2° Coloro i quali non hanno materia imponibile, non per indigenza, ma per condizioni speciali, e questi sono indicati nei numeri 3° e 4°; 3° Quelli infine che si trovano in condizione di indigenza.

Quindi io pregherei la Commissione di esaminare quest'articolo sotto questi tre ordini d'idee, i quali mi paiono emergere dagli emendamenti proposti e dalle osservazioni che si sono fatte.

Ho creduto opportuno di fare coteste osservazioni, onde indirizzare la discussione al suo termine, e con quella maggiore chiarezza che è possibile.

PASINI, relatore. Quanto ai numeri 3 e 4, la Commissione accetta il rinvio; domani riferirà alla Camera e spera di mettersi d'accordo col collega Mancini.

Resterebbe adesso la proposta dell'onorevole Cortese....

PRESIDENTE. C'è anche un emendamento del deputato Camerini.

Ne darò lettura.

Egli vorrebbe sostituire al numero 5 questa locuzione.

« Tutti coloro che, sebbene posseggano reddito di ricchezza mobile inferiore a lire 40, sono a giudizio ed attestato della Giunta municipale dichiarati indigenti. »

Ve n'ha un altro infine del deputato Cavallini, il quale ha proposto che al numero 5° dell'articolo 8 si sopprimano le parole: *privi di ogni bene mobile o immobile*, e alle parole: *delle autorità comunali*, si sostituiscano le seguenti: *delle Commissioni, di cui all'articolo 20 e successivi dalla presente legge.*

PASINI, relatore. Per mia parte son pronto a rispondere rispetto agli emendamenti Cortese, Camerini e Cavallini. Se però il signor presidente vuole che la Commissione proceda anche all'esame di questi tre emendamenti relativi al numero 5°, riferisca domani, e ponga domani tutte le spiegazioni richieste dai proponenti, onde il nostro lavoro possa procedere più sollecito, ed io non ho alcuna difficoltà.

CAMERINI. Se l'onorevole presidente lo crede io svolgerò brevissimamente il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola per svolgerlo.

CAMERINI. Il mio emendamento è così formulato:

« 3° Tutti coloro che, sebbene posseggano reddito di ricchezza mobile inferiore a lire 40, sono, a giudizio ed attestato della Giunta municipale, dichiarati indigenti. »

La ragione dell'emendamento è brevemente detta.

Noi non tassiamo la ricchezza mobile, tassiamo le rendite della ricchezza mobile. Ebbene, può darsi che uno non abbia che una rendita di cinque lire inscritta sul debito pubblico, ereditaria forse o avanzo di cauzioni, e simili. Costui andrebbe soggetto alla tassa fissa di due lire. Nè pel numero 5°, come è formulato, può l'autorità comunale dichiararlo indigente, mentre non è tra quelli che non siano del tutto destituiti di beni mobili.

Con qual coraggio noi stringiamo la Giunta municipale alla dura condizione di dichiarare l'assoluta indigenza solamente di colui che non abbia nè beni *mobili*, nè *immobili*, quando non tassiamo colui che avrà cento mila franchi, un milione d'argento o di quadri, i quali non sono soggetti alla tassa perchè non produttivi di reddito?

Prima di tutto io trovo enorme che si parli di beni immobili, perchè gl'immobili sono tassati diversamente, nè possono tenersi in calcolo quando trattasi di ricchezza mobile; ma come dunque l'autorità municipale che io vorrei determinare nella Giunta, non potrà rilasciare certificati d'indigenza che a coloro che non hanno ricchezza mobile, nè immobile? Quale sarà la ricchezza mobile che lasci luogo a questa dichiarazione?

Io non saprei dire se il letto, le stoviglie, gli arnesi e le masserizie di qualunque natura che abbia il vero tolgano diritto a questa esenzione; dovrei credere così secondo le parole della legge proposta. Perciò

TORNATA DEL 12 LUGLIO

prima di tutto io considero che colui il quale non ha che 40 lire di rendita (e qui desidererei che la Commissione o qualche collega proponesse un aumento a questa troppo discreta misura, al quale mi associerei ben volentieri), colui, io dico, il quale non ha che 40 lire di rendita potrà essere ritenuto sempre soggetto alla tassa; ma che sarà di colui che, per esempio, ha meno di 40 lire?

Non dubiti la Commissione; sia tranquillo il Ministero. Le Giunte saranno più rigide che non si pensi ad escludere cittadini dalla tassa, perchè il contingente andrebbe poi ripartito sugli altri. Ad ovviare a tal durezza vorrei che si fissasse un minimo, al disotto del quale non si desse luogo a tassa. Almeno vorrei che la Giunta municipale fosse libera nel suo criterio di dire se quest'uomo che ha minimo reddito può o non può pagare la tassa, se debba dirsi o non indigente.

E questa mia proposta la credo molto modesta, poichè rientra nella considerazione della proporzione che vi deve essere in una legge nella quale si fissa la tassa modica di due lire ad uno che possiede 200 lire di rendita.

Convien bene usar qualche larghezza a coloro che non ne hanno che 40 o 50 o 100.

Desidererei sapere che ne pensa la Commissione, ed io accetterei qualsiasi emendamento in questo senso di allargare il minimo della rendita tassabile, perchè si può togliere qualche cosa, anche molto sul superfluo, ma nulla può levarsi dal necessario.

D'altronde, ripeto, l'autorità municipale bisogna che consideri prudenzialmente le condizioni d'indigenza e non sia stretta da quei vincoli inesorabili, da quei cancelli di ferro dell'assoluta deficienza di mobili e d'immobili. Essa potrebbe servirsi di quelle stesse norme colle quali si determina l'indigenza in questioni giudiziarie, secondo le quali norme la Giunta municipale è libera di valutare entro determinati limiti più estesi che io non li chiedo l'indigenza di un individuo.

Mi si conceda ora una rimostranza. L'imporre la tassa pur troppo è un'operazione che noi facciamo paragonabile alle chirurgiche, necessaria, ma dolorosa assai assai. Mostriamo almeno di preoccuparci della condizione dei poveri, altrimenti io mi unirei all'onorevole Cortese nel dire che questa legge potrebbe piuttosto riuscire una tassa sulla miseria anzichè sulla rendita della ricchezza.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Pregherei l'onorevole Camerini e gli altri oratori a non entrare in una casuistica dalla quale non comprendo più come usciremo. Come è possibile immaginare l'ipotesi di un uomo che ha 100 mila lire in argenti e in quadri e che non ha 40 lire di rendita? Ma quest'uomo avrà venduto gli argenti e i quadri il primo giorno per vivere.

In secondo luogo la questione dell'indigenza è lasciata all'autorità municipale da decidersi; non dobbiamo noi prescrivere tutte quante le osservazioni e le considerazioni che si debbono fare.

Finalmente abbiamo il limite al quale si deve pagare

la tassa, che è di 300 lire secondo il progetto ministeriale, è di lire 400 secondo quello della Commissione, che lascia per conseguenza al di fuori non solo gli individui assolutamente indigenti, ma anche quelli che hanno appena il modo di vivere.

Del resto, siccome tutto ciò si riferisce al numero 5, io credo che si potrebbero intanto votare i numeri 1 e 2, poichè la divisione è di diritto, lasciando il 3° e il 4° a domani, cercando così di affrettare la votazione di questa legge, perchè in verità se noi procediamo in questo modo io credo che non arriveremo mai a terminarla.

CAMERINI. Domando la parola per chiarire le mie idee.

PRESIDENTE. Ci tornerà, perchè l'emendamento è mandato alla Commissione.

CAMERINI. Se fosse come dice l'onorevole ministro, che è demandata alla Giunta municipale la valutazione prudenziale della indigenza, io sarei d'accordo, ma disgraziatamente la Giunta ha le mani legate; non può dichiarare l'indigenza se non se per coloro che sono privi d'*ogni bene mobile ed immobile*, cioè per coloro che si ridono della imposta perchè non possono essere costretti a pagare.

MINGHETTI, ministro per le finanze. *De minimis non curat praetor.*

CAMERINI. Sono invece i minimi che grideranno più che non si pensi.

PRESIDENTE. Annuncio alla Camera che il deputato Sanguinetti ha presentato al banco della Presidenza un'aggiunta all'articolo 8, che egli, pare, vorrebbe fosse trasmessa alla Commissione. Quest'aggiunta è così concepita:

« Se durante l'anno venisse a cessare lo stipendio o la pensione o la rendita di un contribuente, la quota al medesimo assegnata sarà ridotta in ragione della rendita di quel periodo di tempo che sarà trascorso dal giorno in cui lo stipendio, o la pensione, o la rendita avrà cessato fino all'ultimo giorno dell'anno. »

Se non vi sono opposizioni, quest'emendamento sarà trasmesso alla Commissione.

L'onorevole Chiavarina ha la parola.

CHIAVARINA. Rinuncio, perchè intendevo fare la stessa proposta fatta dall'onorevole Cortese.

PRESIDENTE. Ora viene la proposta fatta dall'onorevole ministro delle finanze, vale a dire che si votino intanto i due primi numeri dell'articolo 8.

Ne do lettura.

« Sono esenti dall'imposta:

« 1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere »

Chi approva quest'inciso è pregato d'alzarsi.

(La Camera approva).

« 2° Gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od un'industria e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono, e salve le speciali convenzioni consolari. »

Chi approva questo secondo inciso è pregato d'alzarsi.

(La Camera approva).

Al momento adunque, dell'articolo 8 non rimarrebbe più altro a discutersi, inquantochè le parti ulteriori insieme ai relativi emendamenti proposti si rimettono alla Commissione per il suo avviso.

**RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° LOCALE
PER LA MANIFATTURA DEI TABACCHI IN NAPOLI;
2° SULLE INCHIESTE PARLAMENTARI.**

DE CESARE, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge con cui il locale di San Pietro martire e Santi Apostoli in Napoli è destinato ad uso di manifatturazione di tabacchi.

FABRIZI GIOVANNI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge intorno alle inchieste parlamentari.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Annuncio alla Camera altri emendamenti (*Oh!*) sul n. 5. Saranno anche questi trasmessi alla Commissione dai deputati Sanguinetti e Catucci.

La discussione è rimandata a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'imposta sulla ricchezza mobile.

Discussione dei progetti di legge:

2° Lavori nel porto di Brindisi;

3° Maggiore spesa sul bilancio 1862 del Ministero della guerra per trasporti militari;

4° Ferrovia da Cuneo a Mondovì.

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi — Congedi. — Convalidamento di un'elezione. — Seguito della discussione del disegno di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile — Relazione sugli emendamenti all'articolo 8 — Osservazioni del deputato Sanguinetti — È approvata la terza parte dell'articolo — Reiezione dell'emendamento del deputato Cortese dopo osservazioni dei deputati Minervini, Pasini e Catucci — Considerazioni del deputato Marescotti sul n° 4, che è approvato coll'articolo 8. — Presentazione di un disegno di legge per l'esercizio della ferrovia da Novara a Cava d'Alzo — Si riprende la discussione per la tassa di ricchezza mobile — Emendamento del deputato Sineo all'articolo 9°, oppugnato dal relatore, e rigettato — Obbiezioni del deputato Mellana, e risposte del relatore — Approvazione del 1° capoverso dell'articolo — Emendamento del deputato Devincenzi per l'esenzione dall'imposta dell'industria agraria, oppugnato dal ministro delle finanze, Minghetti, e dai deputati Pica e Michelini, e appoggiato dai deputati Sineo, Minervini, Mellana, Cadolini e Mancini — Svolgimento di un emendamento del deputato Torrigiani — Opposizioni del deputato Sella alla proposta Devincenzi — Spiegazioni personali di alcuni membri della Commissione. — Presentazione di due disegni di legge: cessione del castello di Reggio in Calabria al municipio; convenzione col municipio di Torino per costruzione di edifici ad uso di dogane.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata che è approvato.

NEGROTTA, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

9330. Vaudone Serafino, usciere del tribunale circondariale di Modica, con 37 anni di servizio, si lagna di essere stato ingiustamente dimesso, ed esposti i numerosi titoli che fanno fede della sua onestà e capacità, chiede di venir reintegrato nel suo ufficio.

9331. Trecento e più padri di famiglia, addetti come

lavoranti sarti nella soppressa azienda del vestiario militare in Firenze, rinnovano le loro istanze perchè ad esempio della città di Torino si provveda lavoro alla classe industriale che rappresentano.

9332. Liuzzi Leone, già maggiore in aspettativa nello stato maggiore, poscia, per ottenuta dimissione, comandante di battaglione nell'esercito meridionale, non essendo stato riconosciuto dalla Commissione di scrutinio, chiede al Parlamento, come già fece inutilmente al Ministero: 1° un Consiglio di guerra per dimostrare l'erroneità delle mosseggi accuse; 2° la pensione che gli